

Avv. Luigi Torrese
I- 80128 Napoli Via Ugo Niutta, 36
I - 80059 Torre del Greco (NA) via Sedivola, 85
TEL 081.881.24.86 - FAX 081/882.06.35
P.E.C.: luigi.torrese@forotorre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

ex art. 354 c. 1 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 e ss.

c.p.c. ai controinteressati

Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

PER il dott Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA), via Principe Amedeo, 9 C.F. DMRRCR91A05L845T rapp.to e difeso in virtù di mandato apposto su foglio separato da ritenersi congiunto al presente atto del presente atto [Mandato Riccardo.pdf](#), dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W tutti elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85. L'avv. Luigi Torrese dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133, III c., 134 III c. e 176 II c. c.p.c. al n. fax 081.8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **RICORRENTE IN RIASSUNZIONE**

CONTRO Ministero dell'istruzione e del Merito in p. del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec



ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – **RESISTENTE**

Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. dom.to in Bologna alla Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna pec drer@postacert.istruzione.it

E NEI CONFRONTI DI INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale C.F. 80078750587, in p.l.r.p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 dom.to digitalmente all'indirizzo pec notifica.attgiudiziari.direzione generale@postacert.inps.gov.it

LITISCONSORTE NECESSARIO EX ART. 102 c.p.c.

E NEI CONFRONTI DI INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) – Sede di Forlì in persona del l.r.p.t. dom.to digitalmente all'indirizzo pec notifica.attgiudiziari.forli@postacert.inps.gov.it –

LITISCONSORTE NECESSARIO EX ART. 102 c.p.c.

NONCHE' nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. profilo assistente amministrativo di cui al D.M. n. 640 del 30.8.2017 e successivi aggiornamenti per gli ambiti territoriali:

dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena;

dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno;

dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;

NONCHE' ANCORA nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia fascia A.T.A. profilo assistente amministrativo per gli ambiti territoriali:

dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena;



dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno;
dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;
che potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento delle domande
di cui al presente ricorso essendo scavalcati per punteggio dal
ricorrente – **CONTROINTERESSATI e LITISCONSORTI
NECESSARI**

A) PREMESSA IN FATTO

E SVOLGIMENTO DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 1°2.2024, il dott. Riccardo di Martino conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (retribuzioni non percepite per ingiusta risoluzione del contratto 2018-2019 e per il mancato conferimento di supplenze negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021), non patrimoniali da perdita di chance (mancato accesso alla prima fascia ATA e all'immissione in ruolo) subiti per effetto dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, e per il riconoscimento giuridico del punteggio per i servizi che avrebbe maturato negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 se non gli fosse stato illegittimamente decurtato il punteggio attribuitogli nelle graduatorie di terza fascia ATA, profilo A.A., per il triennio 2018-2021 e della conseguente risoluzione del contratto di supplenza.



Si costituivano le PP.AA. resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'istruzione probatoria, il Tribunale di Forlì, G.d.l. dott.ssa Agnese Cicchetti emetteva la sentenza n. 118/2025 pubblicata il 13.5.2025 a definizione della causa R.G. 140/2024.

Si riportano di seguito integralmente il ricorso introduttivo e la sentenza resa in prime cure:





Avv. Luigi Torrese
I - 80128 Napoli Via Ugo Niutta, 36
I - 80059 Torre del Greco (NA) via Sedivola, 85
TEL 081.881.24.86 - FAX 081/882.06.35
P.E.C.: luigi.torrese@forotorre.it

TRIBUNALE DI FORLÌ

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER il sig. Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA) alla via Principe Amedeo, 9 C.F. DMRRCR91A05L845T rapp.to e difeso m.a.m. del presente atto [Mandato.pdf](#), dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W tutti elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85. L'avv. Luigi Torrese dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133, III c., 134 III c. e 176 II c. c.p.c. al n. fax 081.8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **RICORRENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – **RESISTENTE**

FATTO

La vicenda per cui è causa nasce dall'ingiusta decurtazione di ben 8 punti del punteggio attribuito al sig. di Martino nella graduatoria



di terza fascia A.T.A. dell'U.S.R. Emilia Romagna Ambito Territoriale di Forlì-Cesena valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021.

A seguito di tale decurtazione il punteggio del di Martino veniva illegittimamente ridotto a 13,85 punti e il contratto di lavoro in essere veniva risolto.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza passata in giudicato, ha accertato l'illegittima decurtazione del punteggio di 7 punti e che il punteggio da attribuirsi al ricorrente era di 20,85 punti.

Purtroppo tale decisione giungeva solo nel 2022 allorché le graduatorie triennali 2017-2021 erano cessate di validità.

Il ricorrente lamenta un danno patrimoniale perché se egli non avesse subito l'ingiusta decurtazione del punteggio avrebbe avuto diritto a continuare il rapporto di lavoro già instaurato fino alla naturale scadenza (30.6.2019). Inoltre avrebbe certamente lavorato per i successivi due anni poiché le scuole hanno chiamato Assistenti Amministrativi con un punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente.

In definitiva il di Martino, se non avesse subito l'ingiusta decurtazione del punteggio, avrebbe lavorato per i tre anni di durata della graduatoria maturando i 24 mesi di servizio che avrebbero consentito l'accesso alla prima fascia ATA e all'immissione in ruolo.

Sussiste quindi il diritto al risarcimento del danno sia sotto l'aspetto economico (risarcimento danni patrimoniali per la mancata stipula di contratti) sia giuridico (perdita di punteggio).



VICENDE PROCESSUALI

GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE DI FORLÌ

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.12.2018 R.G. 688/2018 il sig. Riccardo di Martino adiva il Tribunale di Forlì – Sez. Lavoro e Previdenza per sentir emettere i seguenti provvedimenti:

- 1) *accertare e riconoscere il diritto del ricorrente nei confronti della P.A. resistente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e/o accertare l'intervenuta costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente amministrativo in virtù di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 in esecuzione del contratto inter partes del 20.9.2018 prot. n. 7103 con decorrenza immediata e trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo con 36 ore settimanali, il tutto come previsto nel contratto indicato previo se del caso, annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia di ogni atto amministrativo illegittimo;*
- 2) *per l'effetto, disporre e ordinare l'immediata reimmissione in ruolo e/o in servizio del ricorrente Riccardo di Martino con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente e, in particolare, con il II Circolo di Cesenatico, con conseguente ripristino ai fini giuridici ed economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione dello stesso e attribuzione di ogni trattamento giuridico ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;*
- 3) *emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito*



dell'accoglimento delle domande di cui ai punti nn. 1 e 2.

4) In particolare ripristino il punteggio in graduatoria di 21,85 o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;

[02\) Ricorso ex art. 700 c.p.c..pdf](#)

A supporto delle domande formulate, l'odierno appellante esponeva:

- di essere un diplomato che ambisce a operare per i profili amministrativi (personale A.T.A.) nelle scuole statali;
- di aver presentato il 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, essendo munito dei titoli di studio e servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021; [03\) Domanda inserimento graduatoria III fascia ATA.pdf](#)

- di aver documentato il possesso del servizio relativo agli incarichi svolti nella segreteria dell'Istituto Paritario Comprensivo Santa Croce di Castellammare di Stabia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per il periodo 3.8.2013-15.12.2015.

- In accoglimento della domanda, inoltrata alla scuola capofila Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci da Calboli, al di Martino veniva attribuito il punteggio di 21,85 per titoli culturali e servizi svolti per la graduatoria di assistente amministrativo (*breviter* A.A.); [04\) Decreto pubblicazione graduatoria III fascia ATA.pdf](#)



- Il di Martino, quindi, veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per A.A. delle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello D3 con il punteggio 21,85; [05\) Modello D3 Riccardo di Martino.pdf](#)

- per effetto di tale inserimento, il di Martino, previa convocazione, il 20.9.2018 sottoscriveva con il II Circolo Didattico di Cesenatico contratto prot. 7103 di supplenza temporanea dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per 36 ore quale A.A.; [06\) Contratto di assunzione del 20.9.2018.pdf](#)

- Il 18.10.2018 il II Circolo Didattico di Cesenatico inviava all'Istituto Paritario Santa Croce richiesta di conferma dei titoli e del servizio prestato; [07\) Richiesta attestazione diploma.pdf](#) [08\) Richiesta certificato di servizio.pdf](#)

- L'Istituto Paritario Santa Croce riscontrava positivamente le richieste il 23.10.2018; [09\) Attestazione servizio Riccardo 23.10.2018.pdf](#)

- Tuttavia il 5.12.2018, il D.S. del II Circolo Didattico di Cesenatico, notificava al di Martino decreto prot. 9200 di risoluzione del contratto di conferimento di supplenza temporanea con decorrenza 6.12.2018; [10\) Risoluzione contratto di locazione 5.10.2018.pdf](#)

In conseguenza, il punteggio del di Martino veniva decurtato di 8 punti decurtandolo a 13,85;

Fissata la comparizione delle parti si costituivano in giudizio il MIUR e l'USR Emilia Romagna chiedendo respingersi il ricorso.

Con ordinanza resa il 24.5.2019, il G.d.L. rigettava l'istanza cautelare per carenza del *periculum in mora*, rinviando per il



merito all'udienza del 20.11.2019; [19\) Ordinanza cautelare 24.5.2019.pdf](#)

La causa veniva istruita documentalmente e discussa dal nuovo G.d.L. dott. Luca Mascini che con sentenza n. 222-2020 rigettava ogni istanza; [20\) Sentenza Tribunale di Forlì n. 222-2020.pdf](#)

SECONDO GRADO DI GIUDIZIO

INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Avverso tale ingiusta sentenza il di Martino proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna – Sez. lavoro [21\) Atto di appello Corte di Appello di Bologna.pdf](#) e [24\) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenza.pdf](#)

Con sentenza n. 6/2022 dell'11.1.2022 depositata il 20.1.2022 resa nel giudizio R.G. 400/2021 passata in giudicato, la Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame così provvedendo:

"La Corte... in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 222/20... dichiara il punteggio da attribuirsi a Riccardo di Martino nelle graduatorie di terza fascia riferite al profilo di assistente amministrativo pubblicate con decreto prot. 5512 del 20/7/2011 del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci di Calboli come pari a punti 20,85. [1\) Corte di Appello Bologna sentenza 6-2022.pdf](#)

FATTO E DIRITTO

Il decreto del 5.12.2018 dal II Circolo Didattico di Cesenatico prot. 9200/2018 ha risolto il contratto del ricorrente per l'a.s. 2017-2018 rideterminando il punteggio attribuito al di Martino in 13,85.

La Corte di Appello di Bologna riconosceva che il *"punteggio da*



attribuirsi a Riccardo Di Martino... pari a punti 20,85”.

A seguito della illegittima risoluzione del contratto del 5.12.2018, il ricorrente ha perso le retribuzioni per tutta la durata del contratto, prevista fino al 30.6.2019.

Inoltre il ricorrente, a causa della decurtazione di ben otto punti e del drastico arretramento in graduatoria, per i successivi due aa.ss. di vigenza delle graduatorie di terza fascia ATA non è stato più chiamato per supplenze da nessuna delle istituzioni scolastiche che lo avevano in graduatoria frustrando ogni possibilità di lavoro e guadagno.

La prova che con il punteggio di 20,85 infine riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna il ricorrente avrebbe lavorato per tutti e tre gli aa.ss. di vigenza della graduatoria (2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021) è fornita dai seguenti documenti:

Per gli aa.ss. 2018-2019 e 2019-2020: dall’attestato del II Circolo Didattico di Cesenatico, scuola presso la quale il ricorrente prestava servizio e dal quale venne ingiustamente licenziato, con cui il D.S. conferma di aver assunto quale A.A. fino alla data del 7.6.2020 tale Monica Colella con 14,85 punti, titolare di punteggio notevolmente inferiore a quello del Di Martino (20,85);

[12\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino II Circolo Didattico Cesenatico del 24-02-2022.pdf](#)

Altri attestati dimostrano che le scuole ove il ricorrente aveva inoltrato istanza di assunzione di terza fascia attinsero dalla graduatoria chiamando soggetti con punteggio di molto inferiore a quello riconosciuto al di Martino.



[03\) Domanda inserimento graduatoria III fascia ATA.pdf](#) e [04\) Decreto pubblicazione graduatoria III fascia ATA.pdf](#)

In particolare:

per gli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 la D.S. del Liceo Statale Vincenzo Monti attesta di aver assunto dal 1°.12.2018 al 30.6.2019 quale A.A. tale Francesca Tavilla con 15,90 punti.

per l'a.s. 2019-2020 la stessa scuola attesta di aver assunto con medesima mansione, dal 18.9.2019 al 30.6.2020 tale Teresa Ciardullo con 19,40 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, stesso profilo, dal 21.9.2020 al 1°.10.2020 Barbara Carlucci con 14,02 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, con qualifica di A.A. dal 2.10.2020 al 30.6.2021 tale Rossella Giannuzzo con 14,10 punti e, stesso periodo, il sig. Antonio Vadala con 18 punti;

[13\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino Liceo Statale Vincenzo Monti - Cesena - riscontro del 04-08-2022.pdf](#)

per gli aa.ss. 2018-2019 e 2020-2021, il D.S. del III Circolo Didattico Cesena III attesta di aver assunto quale A.A. dal 25.9.2018 al 30.6.2019 tale Roberto Buono con 20,60 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, stessa qualifica, dal 5.11.2020 al 30.6.2021 tale Francesco Marinaro con 13,40 punti.

[14\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino Direz. Didatt. III Circolo Cesena del 13-09-2022.pdf](#)

per gli aa.ss. 2018-2019 e 2020-2021 la D.S. dell'I.C.S. Giulio Cesare in Savignano sul Rubicone attesta di aver assunto come A.A., un soggetto di cui non indica il nome, dall'inizio dell'a.s. 2018-



2019 al 30.6.2019 con 15,60 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto un A.A. dall'inizio dell'a.s. al 30.6.2020 con 13,70 punti.

[15\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino Ist. Giulio Cesare - Savignano sul Rubicone del 24-08-2022.pdf](#)

per gli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, il D.S. dell'I.S. Pascal Comandini di Cesena attesta di aver assunto quale A.A. senza indicarne il nome, per l'a.s. 2018-2019 dal 6.3.2019 al 7.6.2019 con 20,00 punti.

per l'a.s. 2019-2020, stessa qualifica, dichiara di aver assunto dal 23.9.2019 al 30.6.2020 con punti 17,10 e, stesso anno, dal 28.9.2019 al 30.6.2020 con 16,05 punti.

per l'a.s. 2020-2021 dichiara di aver assunto due AA.AA. dal 14.9.2020 al 31.8.2021 con punti pari a 20,00 e 20,30.

Ancora, stesso a.s. e medesima mansione, dal 24.10.2020 al 30.6.2021 con punti 14,85 e dal 6.10.2020 al 30.6.2021 con 14,43 punti e infine dal 12.10.2020 al 30.6.2021 con 13,40 punti

[16\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino Istituto Superiore Pascal Comandini Cesena 04-08-2022.pdf](#)

per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, il D.S. dell'I.S. Marie Curie di Savignano sul Rubicone dichiara di aver assunto quale A.A. per l'a.s. 2019-2020 tale Pietro Orsi dal 19.9.2019 al 30.6.2020 con 17,95 punti;

sempre per l'a.s. 2019-2020, stessa qualifica, tale Massimiliano Spada dal 1°.10.2019 al 30.6.2020 con punti 15,53;

per l'a.s. 2019-2020 Federica Gallucci dal 12.10.2019 al 30.6.2020



con punti 15,10;

per l'a.s. 2019-2020 Mara Conserva dal 12.10.2019 al 30.6.2020 con punti 15,10;

per l'a.s. 2019-2020 Marcella Casamassima dal 14.10.2019 al 26.6.2020 con punti 14,67;

per l'a.s. 2020-2021 Pietro Orsi dal 21.9.2020 al 30.6.2021 con punti 17,95;

per l'a.s. 2020-2021 Marcella Casamassima dal 23.9.2020 al 30.6.2021 con punti 14,67;

per l'a.s. 2020-2021 Silvia Chiodo dal 23.10.2020 al 23.12.2020 con punti 12,80;

per l'a.s. 2020-2021 Maria Albana dal 26.10.2020 al 28.11.2020 con punti 12,60;

per l'a.s. 2020-2021 Serena Esposito dal 2.12.2020 al 15.12.2020 con punti 12,35.

[17\) Risposta accesso agli atti Riccardo di Martino Marie Curie - Savignano sul Rubicone riscontro del 12-08-2022.pdf](#)

I DANNI LAMENTATI

A causa dell'ingiusta decurtazione del punteggio e dello scivolamento in graduatoria, il ricorrente si è visto risolvere il contratto in corso e impedita per i successivi due aa.ss. l'assunzione di ogni supplenza.

Infatti egli non è mai stato chiamato a supplenza mentre, come dimostrato, hanno lavorato al suo posto soggetti con punteggio notevolmente inferiore.

Il ricorrente è rimasto privo di occupazione per tutto il triennio di



durata della graduatoria e ha perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A.

Il danno subito dal ricorrente dal mancato conferimento di incarichi attribuiti a lavoratori aventi punteggio inferiore è quadruplice:

- a) sotto l'aspetto retributivo e contributivo il ricorrente ha perso tutti gli elementi retributivi, contributivi, stipendiali e aspettative di lavoro;
- b) sotto l'aspetto del punteggio, non ha potuto accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo.
- c) la mancata convocazione per le supplenze ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del ricorrente consistita nella mancata attribuzione del punteggio maturato per il servizio che avrebbe avuto diritto di prestare.
- d) dalla illegittimità della condotta deriva anche l'impossibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato con la PA.

LE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE PER L'ILLEGITTIMA

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E

LA RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

RISARCIMENTO DEL DANNO ECONOMICO PER

MANCATA CONVOCAZIONE PER SUPPLENZE

A seguito della illegittima risoluzione del contratto del 5.12.2018 del II Circolo Didattico di Cesenatico prot. 9200/2018 il ricorrente ha perduto le retribuzioni per tutta la residua durata del contratto, prevista fino al 30.6.2021 in quanto l'aggiornamento delle graduatorie del personale non docente A.T.A. avviene con cadenza triennale.



Infatti il Decreto MIUR n. 640 del 30.8.2017 si riferisce, art. 1 c. 1.2, al triennio relativo agli aa.ss. 2017-2018; 2018-2019 e 2019-2020 di fatto prorogato anche all'a.s. 2020-2021 in quanto l'aggiornamento successivo è avvenuto con Decreto MIUR n. 50 del 3.3.2021 che all'art. 1 c. 2 prevede la vigenza per gli aa.ss. 2021-2022; 2022-2023 e 2023-2024. [28\) DM 640 del 30.8.2017 aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ata-triennio-2017-2019.pdf](#) e [30\) Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.pdf](#)

La P.A. resistente è pertanto tenuta a corrispondere al ricorrente le retribuzioni che il ricorrente non ha percepito dal 5.12.2018 al 30.6.2019 in esecuzione del contratto *inter partes* del 20.9.2018 prot. 7103, ingiustamente risolto dalla resistente, con trattamento economico pari a quello previsto dal vigente CCNL per A.A. con 36 ore settimanali;

Sotto l'aspetto retributivo e contributivo, stante il mancato conferimento di incarichi cui avrebbe avuto diritto, il ricorrente ha perso tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali.

L'illegittimità della condotta del MIUR è palese in ragione del conferimento di incarichi di servizio quali AA.AA. a soggetti con punteggio inferiore a quello del ricorrente presso le scuole ove il di Martino era inserito in graduatoria di terza fascia del personale ATA.

Il MIUR è quindi tenuto a corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi elementi diretti e indiretti oltre al conferimento del relativo punteggio.

RIVENDICAZIONI ECONOMICHE



DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE

a) Il risarcimento danni per l'a.s. 2018-2019

Tali retribuzioni, per il periodo dicembre 2018–giugno 2019 (durata prevista del contratto poi risolto) al netto delle ferie che si sarebbero maturate, sono così sintetizzate:

Mese	Importo lordo	Quota 13°	Quota TFR	Totale
Dicembre	1.645,77 *	137,14	113,72	1.896,63
Gennaio	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Febbraio	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Marzo	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Aprile	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Maggio	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Giugno	1.645,77	137,14	113,72	1.896,63
Totale lordo				13.276,41

* La busta paga del mese di dicembre 2018 venne emessa, come da allegato, ma ne venne richiesta la restituzione a seguito della risoluzione del contratto avvenuta il 5.12.2018. [11\) Buste paga Forlì periodo settembre - dicembre 2018.pdf](#)

Inoltre il ricorrente – a seguito del drastico arretramento in graduatoria per l'errato mancato riconoscimento dei titoli di servizio – **per i successivi due aa.ss. non è stato più chiamato per supplenze da nessuna delle istituzioni scolastiche che lo avevano in graduatoria.**

Ciò ha frustrato ogni possibilità di lavoro e guadagno.



La riprova che con il punteggio di 20,85 riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna il ricorrente avrebbe lavorato per tutti e tre gli aa.ss. di durata della graduatoria (2018/2019–2019/2020–2020/2021) è stata fornita *supra* con le attestazioni delle scuole.

Va quindi condannato il MIUR al risarcimento dei danni economici con la corresponsione della retribuzione e degli elementi diretti e indiretti della stessa.

b) Il risarcimento danni per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020-2021

Il ricorrente, anche per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 non è stata convocato per supplenze e contratti di lavoro presso gli istituti indicati e ha perso la possibilità di accumulare punteggio per il servizio prestato e il diritto alla corresponsione degli emolumenti retributivi e stipendiali.

Ha così subito un danno sia sotto l'aspetto economico sia giuridico.

Secondo quanto stabilito dalla tabella B1 allegata al CCNL 2016/2018 del comparto scuola, pag. 150, la paga lorda di un Assistente Amministrativo è pari ad euro 19.749,32 oltre euro 1.645,77 a titolo di tredicesima mensilità e euro 1.023,50 per T.F.R.

[29\) CCNLI-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.pdf](#)

Essendo provato che il ricorrente avrebbe lavorato per entrambi gli aa.ss., nella loro interezza, se gli fosse stato riconosciuto il giusto punteggio di 20,85 punti spetta al ricorrente il seguente risarcimento danni:

- per l'a.s. 2019/2020 euro 14.811,98 oltre euro 1.234,33 a titolo di tredicesima mensilità ed euro 1.364,67 per T.F.R. per complessivi euro 17.410,98 oltre interessi calcolando un periodo



di servizio pari a 9 mesi (1°.10.2019-30.6.2020)

- per l'a.s. 2020/2021 euro 14.811,98 oltre euro 1.234,33 per tredicesima mensilità e euro 1.364,67 per T.F.R. pari a complessivi euro 17.410,98 oltre interessi calcolando un periodo di servizio pari a 9 mesi (1°.10.2020-30.6.2021)

A tale importo vanno detratte le minori somme percepite dal ricorrente a titolo di Naspi per complessivi euro 1.185,56 come da estratto contributivo INPS [22\) Estratto contributivo INPS Riccardo di Martino.pdf](#) e le scarse retribuzioni ricevute per il servizio reso in scuola paritaria con contratto Co.CoCo. a progetto per euro 1.554,36 [23\) Buste paga Co.Co.Co. dal 07-01-2019 al 31-12-2020.pdf](#) Tale periodo di collaborazione coordinata e continuativa fu poi oggetto di conciliazione sindacale per il periodo 7.1.2018-31.3.2020 come da estratto contributivo INPS.

Sulla corretta attribuzione del punteggio

Sussiste il diritto del ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico derivante dalla mancata attribuzione del punteggio per il servizio di A.A. che avrebbe maturato alle dipendenze del MIUR e illegittimamente negato a causa della condotta del MIUR.

Il diritto del ricorrente al ristoro subito sotto l'aspetto giuridico è palesato dalla tabella allegata al al D.M. 640/2017 che prevede l'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio e 0,50 per ogni 15 giorni di servizio.

“B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo in:



b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50..."

Provato che il ricorrente avrebbe lavorato per tre anni di seguito ove il suo punteggio non fosse stato illecitamente rideterminato al ribasso, egli ha diritto all'attribuzione di punti 18 punti (6 per ogni anno scolastico).

In via subordinata, il profilo di danno in esame andrà risarcito per equivalente con quantificazione da effettuarsi in via equitativa.

L'attribuzione di 18 punti in meno si è poi riverberato pesantemente sulla carriera scolastica successiva.

Infatti nelle nuove graduatorie per il triennio 2021-2024 il di Martino concorre solo con il punteggio riconosciuto dalla Corte di Appello e senza aver potuto aggiungere 18 punti che avrebbe maturato se il punteggio non fosse stato radicalmente ridotto e se gli fosse stato consentito di lavorare, come era suo diritto.

DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Dalla illegittimità della condotta della P.A. resistente è derivata anche l'impossibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato cui si accede *ex lege* dopo il superamento di 24 mesi di servizio presso istituzioni scolastiche statali.

Infatti il mancato conferimento degli incarichi cui il di Martino aveva diritto, ha comportato l'impossibilità di accumulare il



punteggio utile per l'immissione in ruolo.

Con il punteggio riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna il ricorrente avrebbe continuativamente lavorato per tutti e tre gli anni di validità della graduatoria.

Invece il ricorrente non è stato chiamato a supplenze frustrando il diritto all'ingresso in ruolo: infatti le graduatorie formate in base al D.M. 640/2017 comportano, ai sensi dell'art. 2 punto 2.2, lettera A) dell'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e s.m.i., **l'accesso al concorso per soli titoli per l'immissione nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato del soggetto che abbia anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi.** [31\) O.M. 21-del 23.2.2009 concorso-24-mesi-ata-a.s.-2008-2009.pdf](#)

Inoltre l'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 (T.U. istruzione) sancisce che:

“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente... dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della P.I...

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”.

Il ricorrente ha visto coartate le chance di accedere al concorso per titoli riservato ai soggetti con 24 mesi di anzianità di servizio, impedendogli l'ingresso in ruolo!

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del



patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie accanto al grave danno patrimoniale non è di minor conto il danno relativo alla compromissione della professionalità a fronte di rapporto di lavoro che già per il primo anno di durata della graduatoria doveva durare per l'intero a.s. con la prova di proseguire per i successivi due anni e di procedere alla fine del terzo all'ingresso in ruolo. Sicché il ricorrente è stato leso nelle proprie aspettative di crescita professionale, sviluppo lavorativo e carriera.

Invece ancora oggi il ricorrente – a causa dell'ingiusto fermo di tre anni dovuto alla decurtazione del punteggio - è costretto a prestare supplenze ove chiamato dalle scuole in cui è in graduatoria.

Il ricorrente Riccardo di Martino, ut supra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo ed impugnato, compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dal ricorrente, voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, accogliere le seguenti



Conclusioni

per le ragioni tutte dedotti in narrativa,

- accertare e dichiarare che il resistente ha subito dalla riferita condotta illegittima datoriale danni materiali, morali e da perdita di chance;
- dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;
- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della illegittima risoluzione del contratto e fino a quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza (30.6.2019) anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di **Euro 13.276,41** o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero resistente condannando i resistenti al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale nella misura di
- **Euro 17.410,98** per l'a.s. 2019/2020
- **Euro 17.410,98** per l'as. 2020/2021
- o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle



somme già rivalutate;

- Condannare dunque i resistenti complessivamente in virtù dei due precedenti capi al pagamento di complessivi euro 48.098,37 oltre interessi come per legge o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da liquidare anche in via equitativa.
- condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (20.9.2018) alla data di cessazione (5.12.2018) e, ancora, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale A.A. per l'a.s. 2018/2019 presso il II Circolo Didattico di Cesenatico per un totale di punti 6 per l'a.s. 2018-2019 giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
- condannare inoltre il Ministero al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due successivi aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di



giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);

- condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

- In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al Ministero l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente (punti 18), attribuire allo stesso il risarcimento per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il MIUR al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;

- emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Con riserva di meglio precisare la domanda all'esito delle avverse produzioni o all'esito dell'esibizione dei documenti richiesti.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori che si rendessero necessari eventualmente a norma del c. 5 art. 420 c.p.c.

In caso di impugnativa si chiede disporsi CTU per accertare le somme spettanti al ricorrente sulla base della normativa invocata o dei parametri contrattuali che il consulente o il G.U. vorranno



applicare.

Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c. o, ove occorra, ex art. 213 c.p.c., ordinarsi alle PP.AA. la produzione o l'acquisizione in giudizio della documentazione richiesta con note Pec di istanza di accesso agli atti in atti e quindi dei contratti a tempo determinato stipulati dagli Istituti scolastici ove il ricorrente era inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto in favore di assistenti amministrativi aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Si depositano i documenti indicati nei link telematici inseriti nel presente atto chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale di cui si certifica la conformità ai relativi originali.

Ai sensi dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore legale del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di causa di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, attesta di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con esenzione del procedimento dal C.U. [Esenzione Pagamento Contributo Unificato Iscrizione e a Ruolo Riccardo di Martino - Tribunale Forlì.pdf](#) e [Carta identità elettronica Riccardo di Martino.pdf](#)

Torre del Greco, 1°.2.2024

Avv. Luigi Torrese



N. R.G. 140/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Lavoro

Verbale della causa n. R.G. **140/2024**

tra

DI MARTINO RICCARDO

RICORRENTE

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
FORLÌ'-CESENA**

RESISTENTI

Oggi 22/04/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Torrese per parte ricorrente e la dott.ssa Bisacchi per parte resistente.

L'avv. Torrese rende noto di aver rideterminato gli importi come da memorie depositate.

Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.



Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **140/2024** promossa da:

DI MARTINO RICCARDO (C.F. RCCDRT91A05L845Y), con il patrocinio dell'avv. TORRESE LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA SEDIVOLA 85 TORRE DEL GRECO presso il difensore avv. TORRESE LUIGI

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80062970373), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLÌ presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLÌ presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA

UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLÌ presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA

RESISTENTI

Letti gli atti di causa;



viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

Il ricorrente, individuato per la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato quale appartenente al personale A.T.A. (assistente amministrativo) presso il II Circolo Didattico di Cesenatico, ha dedotto di avere sottoscritto in data 20.09.2018 un contratto di supplenza temporanea fino al 30.06.2019 per 36 ore e di essersi poi visto rettificare il punteggio attribuito in sede di graduatoria di Istituto di terza fascia personale A.T.A. in ragione del fatto che, a seguito di controlli espletati, sarebbero stati indebitamente valutati periodi di servizio che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto assolti presso istituto paritario con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, non utile sulla base del disposto del DM 640/2017, ed in ragione del mancato riconoscimento dell'attestato di dattilografia rilasciato dall'ente SEF nell'anno 2016/2017, non trattandosi di ente pubblico.

Precisamente, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di assegnazione rettificava il punteggio assegnato al ricorrente come assistente amministrativo a punti 13,85 anziché 21,85.

Seguiva la rettifica del punteggio del rapporto e la conseguente risoluzione del contratto con decorrenza dal 5.12.2018.

Il ricorrente ha quindi dedotto di avere proposto ricorso giudiziario avverso detto provvedimento, rigettato in primo grado ed accolto a seguito di impugnazione da parte della Corte d'appello di Bologna che in accoglimento parziale del gravame aveva dichiarato che il punteggio da attribuire al ricorrente era pari a punti 20,85, stante la



ritenuta rilevanza ai fini della graduatoria del servizio prestato presso l'istituto paritario (e ritenuto non validabile il punteggio di ulteriori punti 1 per l'allegato diploma di dattilografia, in quanto non accreditabile).

All'esito della pronuncia d'appello, passata in giudicato, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo di:

“accertare e dichiarare che il resistente ha subito dalla riferita condotta illegittima datoriale danni materiali, morali e da perdita di chance;

- dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;

- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della illegittima risoluzione del contratto e fino a quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza (30.6.2019) anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di Euro 13.276,41 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;

- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero resistente condannando i resistenti al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale nella misura di

- Euro 17.410,98 per l'a.s. 2019/2020

- Euro 17.410,98 per l'as. 2020/2021

- o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;

- Condannare dunque i resistenti complessivamente in virtù dei due precedenti capi al pagamento di complessivi euro 48.098,37 oltre interessi come per legge o quella maggiore o minore che sarà



ritenuta di giustizia accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;

- condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da liquidare anche in via equitativa.

- condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (20.9.2018) alla data di cessazione (5.12.2018) e, ancora, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale A.A. per l'a.s. 2018/2019 presso il II Circolo Didattico di Cesenatico per un totale di punti 6 per l'a.s. 2018-2019 giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);

- condannare inoltre il Ministero al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due successivi aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);

- condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

- In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al Ministero l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente (punti 18), attribuire allo stesso il risarcimento per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il MIUR al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;



- *emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;*
- *condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c."*

2.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione con motivazione contestuale.

3.

Con il presente giudizio il ricorrente, allegando l'accertata parziale illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato il 5 dicembre 2018 dal dirigente dell'Istituto Comprensivo ed afferente ai servizi svolti dal ricorrente presso la scuola paritaria non confermato dall'Istituto Comprensivo, agisce per ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito e causato, in tesi, dalla illegittima risoluzione del contratto.

In tesi del ricorrente, qualora non vi fosse stata l'illegittima decurtazione del punteggio e quindi lo scivolamento in graduatoria, il contratto di supplenza per l'anno 2018 – 2019 avrebbe continuato ad avere effetti, con conseguente diritto alla retribuzione nel corso del suddetto anno e conseguente riconoscimento per il servizio prestato ai fini della graduatoria, con conseguente diritto a convocazione anche per gli anni successivi di validità delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021).

Quanto alla domanda del ricorrente di accertamento del *“diritto a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del*



trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo”, con ogni conseguente condanna del ministero al pagamento delle retribuzioni e al riconoscimento giuridico del servizio espletato prima della risoluzione e successivamente alla stessa, fino alla scadenza del contratto, si rileva che sulla stessa vi è già stata la pronuncia della Corte d’appello che ha rigettato la domanda evidenziando (pag. 6) che “Dalla consultazione della graduatoria in atti emerge come l’accreditamento del minor punteggio di punti 20,85 determini la ricollocazione dell’appellante dalla posizione 84 a quella 97. Ne consegue che la risoluzione del contratto sottoscritto appare, anche nella rimodulazione del punteggio, come correttamente operata nella sussistenza di altri controinteressati aventi punteggi maggiori dell’appellato e meritevoli di essere individuati come destinatari della proposta di contratto riferita all’incarico già assegnato a Riccardo di Martino”.

Le domande *in parte qua* devono pertanto essere dichiarate inammissibili, stante l’intervenuto giudicato sul punto.

Quanto alle ulteriori domande svolte con riferimento ai due successivi anni scolastici di vigenza delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021), si osserva quanto segue.

La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermare che il corretto punteggio da attribuire al ricorrente in sede di graduatoria, così come rettificato all’esito del giudizio di appello, tenendo in considerazione il servizio pregresso prestato in favore di istituto paritario, avrebbe consentito al ricorrente, negli anni successivi di validità delle graduatorie, di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l’anno scolastico 2019 – 2020 e 2020 – 2021, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell’intero anno scolastico ai fini della graduatoria (cfr. risposte all’accesso agli atti da parte del ricorrente rese dagli istituti della provincia di Forlì – Cesena sub docc. 12 - 17).



La suddetta documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata agli istituti provinciali, evidenzia che il riconoscimento del corretto punteggio di 20,85 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di assistente amministrativo per l'intero anno scolastico 2019 – 2020, 2020 – 2021, emergendo come anche per incarichi di lunga durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi inferiori sia al punteggio del ricorrente così come correttamente rettificato, sia al punteggio erroneamente decurtato.

Il ricorrente ha peraltro dato prova di avere riscontrato tutte le convocazioni inviategli dagli istituti scolastici che hanno attinto alla graduatoria ai fini della stipulazione di contratti annuali o di minore durata; per contro il Ministero resistente non ha preso posizione su tale circostanza, risultando quindi dimostrata e incontestata, da un lato, la manifestazione di interesse agli incarichi da parte dell'aspirante ricorrente, dall'altro la incontestata e immotivata mancata individuazione dello stesso per la stipula dei relativi contratti.

Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2019 – 2020 e 2020 – 2021 e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il suddetto periodo, come da domanda.

Il Ministero resistente deve essere quindi condannato a riconoscere ai fini giuridici e ad ogni effetto di legge il servizio che il ricorrente non ha prestato a causa della illegittima decurtazione del punteggio, attribuendogli il punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine.

Alla condotta illegittima del Ministero consegue anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della illegittima decurtazione del punteggio e conseguente mancata stipula dei contratti a termine, parametrato per la sua



quantificazione sulla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito, quantificata per ciascuna annualità in € 17.410,98 e non specificamente contestata dal ministero, detratti, come da domanda, le somme percepite a titolo di Naspi (€ 1.185,56) e le somme percepite a titolo di retribuzione per il servizio svolto presso Istituto paritario come da estratto contributivo (€ 1.680 per l'anno 2019 ed € 1.068,00 per l'anno 2020 come risultante dall'estratto contributivo INPS depositato dal ricorrente), per un totale di € 30.888,40.

Su tali somme riconosciute a titolo di danno – da intendersi liquidate all'attualità - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.

Non sono invece dovuti i contributi previdenziali ed assicurativi stante la mancanza del presupposto dell'obbligo di corresponsione degli stessi, cioè lo svolgimento della prestazione lavorativa.

4.

Le spese di lite in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) condanna il Ministero resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come assistente amministrativo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 attribuendo il punteggio di ulteriori punto 12 (6 per ciascun anno);



2) condanna il Ministero resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 30.888,40 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;

3) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate con riferimento alla risoluzione dell'incarico per l'a.s. 2018 – 2019;

4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Forlì, il 13/05/2025

Il Giudice del lavoro

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -



Avv. Luigi Torrese

*I- 80128 Napoli Via Ugo Niutta, 36
I - 80059 Torre del Greco (NA) via Sedivola, 85
TEL 081.881.24.86 - FAX 081/882.06.35
P.E.C.: luigi.torrese@forotorre.it*

Avverso tale sentenza il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'U.S.R. per l'Emilia Romagna proponevano appello e il dott. di Martino si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Con sentenza n. 617/2025 R.G.A., pubblicata il 25.6.2026, la Corte d'Appello di Bologna Sez. Lavoro, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettendo la causa al Tribunale di Forlì ai sensi dell'art. 354 c. 1, c.p.c., per provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Di seguito, l'atto di appello, l'atto di costituzione e la sentenza della Corte di Appello Bologna:





Avvocatura dello Stato

Via Alfredo Testoni n. 6 - Bologna
Tel. 051/0569700 - Fax 051/232297
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. ads80068910373

Ct. 2440/24 GM

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e per l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** C.F. 80062970373) in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici sono pure domiciliati in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6

Appellanti

CONTRO

RICCARDO DI MARTINO, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Torrese.

Appellato

IN PUNTO A

Ricorso in appello avverso la sentenza n. 118/25 del Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro – causa N.R.G.LAV. 140/2024.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda per cui è causa trae origine dalla decurtazione di 8 punti del punteggio attribuito al sig. di Martino nella graduatoria di III fascia ATA, triennio 17/21.

A seguito di tale decurtazione, il punteggio del Di Martino veniva, a suo dire, ingiustamente e illegittimamente ridotto a 13,85 punti e il contratto di lavoro in essere veniva risolto.

Avverso tale decurtazione il Di Martino proponeva ricorso davanti al giudice del lavoro di Forlì, il quale decideva la controversia con sentenza favorevole all'Amministrazione (all.1). Successivamente, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza passata in giudicato, accertava l'illegittima decurtazione del punteggio di 7 punti e che il punteggio da attribuirsi al ricorrente fosse di 20,85 punti.

Il ricorrente introduceva quindi un nuovo giudizio, sostenendo che, senza tale decurtazione, egli avrebbe potuto concludere l'incarico assegnato per l'a.s. 2018/2019 (contratto risolto a seguito della decurtazione) e ottenere incarichi annuali per i due anni scolastici successivi. Chiedeva, quindi, il riconoscimento del punteggio spettante per gli incarichi di supplenza non conseguiti e la corresponsione, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni non percepite.

Radicalosi il contraddittorio nei confronti del Ministero resistente, la causa veniva istruita documentalmente e poi decisa con la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Forlì (i) dichiarava inammissibile la domanda relativa all'a.s. 2018/2019, in quanto già respinta dalla Corte d'appello nel precedente giudizio, con statuizione passata in giudicato, (ii) accoglieva parzialmente le domande relative ai successivi anni scolastici.

Tale decisione risulta parzialmente errata e merita di essere riformata per i seguenti



MOTIVI

I – Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.

In via pregiudiziale ed assorbente si deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., in ragione della **pretermissione dei controinteressati collocati nelle graduatorie ATA, qualificabili come litisconsorti necessari.**

Ed invero, il Sig. Di Martino ha chiesto, tra l'altro, il riconoscimento di 12 punti, poi ridotti a 7 in relazione ai periodi di servizio non prestati per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA.

Il riconoscimento di tale punteggio, tuttavia, è inevitabilmente destinato a pregiudicare la posizione degli altri soggetti collocati in graduatoria che verrebbero sopravanzati a seguito dell'incremento del punteggio del Di Martino. Tali soggetti assumono quindi, in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, la veste di litisconsorti necessari.

L'incidenza delle domande formulate sulla posizione di altri soggetti si evince in maniera plastica dall'istanza di anticipazione udienza depositata dal ricorrente il 28/04/2025, ove si legge che *“il riconoscimento giuridico del servizio e la conseguente attribuzione dei sette punti oggetto di richiesta giudiziaria consentirebbe al ricorrente di richiedere l'inserimento nella graduatoria della “cd. prima fascia ATA” e di entrare di ruolo in tempi brevissimi avendo in tal maniera maturato i 24 mesi di supplenza necessari”*. Nonostante ciò, tuttavia, i controinteressati collocati in graduatoria – tanto in prima quanto in seconda e terza fascia – non risultano essere mai stati evocati in giudizio.

Pertanto, la sentenza di primo grado è nulla, in quanto pronunciata senza integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti qualificabili come litisconsorti necessari. Si chiede quindi all'Ecc.ma Corte adita di dichiarare tale nullità e rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.



II – Omesso esame di fatto decisivo – Erroneità e illogicità della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.

Fermo ed impregiudicato l'assorbente vizio processuale sopra denunciato, la sentenza appare comunque erronea nel merito, nella parte in cui ha incomprensibilmente ritenuto provato, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il nesso causale tra l'illegittima decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21.

Si trascrive di seguito, anche agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., la parte di motivazione censurata:

“La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermare che il corretto punteggio da attribuire al ricorrente in sede di graduatoria, così come rettificato all'esito del giudizio di appello, tenendo in considerazione il servizio pregresso prestato in favore di istituto paritario, avrebbe consentito al ricorrente, negli anni successivi di validità delle graduatorie, di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2019 – 2020 e 2020 – 2021, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell'intero anno scolastico ai fini della graduatoria (cfr. risposte all'accesso agli atti da parte del ricorrente rese dagli istituti della provincia di Forlì – Cesena sub docc. 12 - 17).

La suddetta documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata agli istituti provinciali, evidenzia che il riconoscimento del corretto punteggio di 20,85 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di assistente amministrativo per l'intero anno scolastico 2019 – 2020, 2020 – 2021, emergendo come anche per incarichi di lunga durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi inferiori sia al punteggio del ricorrente così come correttamente rettificato, sia al punteggio erroneamente decurtato.



Il ricorrente ha peraltro dato prova di avere riscontrato tutte le convocazioni inviategli dagli istituti scolastici che hanno attinto alla graduatoria ai fini della stipulazione di contratti annuali o di minore durata; per contro il Ministero resistente non ha preso posizione su tale circostanza, risultando quindi dimostrata e incontestata, da un lato, la manifestazione di interesse agli incarichi da parte dell'aspirante ricorrente, dall'altro la incontestata e immotivata mancata individuazione dello stesso per la stipula dei relativi contratti.

Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2019 – 2020 e 2020 – 2021 e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il suddetto periodo, come da domanda.

Il Ministero resistente deve essere quindi condannato a riconoscere ai fini giuridici e ad ogni effetto di legge il servizio che il ricorrente non ha prestato a causa della illegittima decurtazione del punteggio, attribuendogli il punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine.

Alla condotta illegittima del Ministero consegue anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della illegittima decurtazione del punteggio e conseguente mancata stipula dei contratti a termine, parametrato per la sua quantificazione sulla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito, quantificata per ciascuna annualità in € 17.410,98 e non specificamente contestata dal ministero, detratti, come da domanda, le somme percepite a titolo di Naspi (€ 1.185,56) e le somme percepite a titolo di retribuzione per il servizio svolto presso Istituto paritario come da estratto contributivo (€ 1.680 per l'anno 2019 ed € 1.068,00 per l'anno 2020 come risultante dall'estratto contributivo INPS depositato dal ricorrente), per un totale di € 30.888,40.

Su tali somme riconosciute a titolo di danno – da intendersi liquidate all'attualità - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo”.

Tale motivazione è errata, in quanto viziata dall'omesso esame delle allegazioni e produzioni dell'Amministrazione resistente in primo grado, con particolare riguardo all'allegato n. 3.



Ed infatti, come già osservato in primo grado, risulta **pacifico che, negli anni scolastici in questione, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale candidati con punteggio inferiore a 13,85 punti, ossia al punteggio che il Sig. Di Martino poteva vantare prima che venisse accertata l'illegittimità della decurtazione.**

Segue prospetto riepilogativo, a comprova di quanto appena affermato.

A.S.	PERIODO	CANDIDATO	PUNTI	ISTITUTO SCOLASTICO
2020/21	dal 05/11/2020 al 30/06/2021	Marinaro Francesco	13,40	DD 3 Cesena
2020/21	dal 01/09/2020 al 30/06/2021	non indicato	13,70	I.C. Savignano
2020/21	dal 12/10/2020 al 30/6/2021	non indicato	13,40	I.S. Pascal/Comandini
2020/21	dal 23/10/2020 al 23/12/2020	Chiodo Silvia	12,80	I.S. Marie Curie
2020/21	dal 26/10/2020 al 28/11/2020	Albana Maria	12,60	I.S. Marie Curie
2020/21	dal 02/12/2020 al 15/12/2020	Esposito Serena	12,35	I.S. Marie Curie

Di conseguenza, è evidente che **il mancato conseguimento di incarichi di supplenza annuale da parte del Di Martino non è affatto dipeso dalla illegittima decurtazione del punteggio, bensì dall'inerzia del medesimo a fronte delle convocazioni ricevute.**

Pertanto, **non esiste alcun nesso di causalità tra l'illegittima decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento di incarichi di supplenza per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21,** con la conseguenza che la domanda, per come formulata dal ricorrente, risulta all'evidenza infondata.

Ciò posto, se anche si ritenesse provato – come pare affermare il Tribunale – che la mancata assegnazione delle supplenze sia dipesa da un qualche comportamento illegittimo dell'Amministrazione – ma non dalla decurtazione del punteggio, attesa l'incontestata assegnazione di supplenze annuali a candidati con punteggio inferiore a 13,85 – da tale rilievo non si potrebbe



comunque giungere all'accoglimento del ricorso, per ragioni sia processuali sia sostanziali.

Nella specie, a livello processuale, si osserva che la parte ricorrente individua espressamente quale *causa petendi* la illegittima decurtazione del punteggio. A fronte di ciò, dunque, il Giudice non può accogliere la domanda risarcitoria sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli allegati, senza incorrere in una palese violazione degli artt. 99 e 112 c.pc., i quali vietano la c.d. extrapetizione.

Sul piano sostanziale, poi, va anzitutto rilevato che, a fronte della palese irrilevanza della decurtazione del punteggio, sarebbe stato onere di parte ricorrente individuare un qualche profilo di erroneità nelle operazioni di assegnazione delle supplenze. Viceversa, nel caso di specie nulla è stato allegato né provato sul punto.

Inoltre, risulta in ogni caso dirimente evidenziare che il ricorrente, una volta avvedutosi della asserita illegittima pretermissione – pacificamente non causata dalla decurtazione del punteggio a quel tempo *sub indice* – ben avrebbe potuto adire il competente Tribunale, proponendo ricorso con contestuale istanza cautelare. Viceversa, nessuna azione in tal senso risulta essere stata intrapresa. Di conseguenza, **la perdita delle retribuzioni e del punteggio asseritamente spettanti costituirebbe pregiudizio verificatosi a seguito della colpevole inerzia dell'interessato, dunque non risarcibile, in quanto evitabile con ordinaria diligenza.**

Tale conclusione è pienamente coerente con l'interpretazione data dalla giurisprudenza ormai prevalente all'art. 1227, co. 2, c.c. Ed infatti, secondo la Corte di cassazione, la suddetta previsione, nell'escludere la risarcibilità dei danni evitabili con ordinaria diligenza “*non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., gli impone altresì*



una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici' (Cass. civ., sez. lav., n. 26157/2016, nonché conformi, tra le altre, Cass. civ. nn. 2422/2004 e n. 15231/2007).

Inoltre, tale dovere di mitigazione del danno può senz'altro spingersi fino ad includere anche l'attivazione di rimedi giurisdizionali, come testualmente previsto nella disciplina del processo amministrativo (cfr. art. 30, co. 3, c.p.a.), la quale stabilisce in maniera inequivocabile che l'omessa impugnativa del provvedimento illegittimo incide sulla risarcibilità del danno.

Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un'illegittima pretermissione del ricorrente, si ritiene che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento impedisca il riconoscimento di qualsiasi danno risarcibile, in applicazione dell'art. 1227 c.c.

Peraltro, onde prevenire eventuali eccezioni strumentali sul punto, si precisa che, per pacifica giurisprudenza, *“Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello”* (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21/10/2024, n. 27258).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, dunque, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere il ricorso del Sig. Di Martino

III – In via subordinata: violazione e/o falsa applicazione degli art. 99-112 c.p.c. – Ultrapetizione – Omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla domanda di attribuzione del punteggio



In via subordinata, si osserva che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione resistente aveva eccepito, sin dalla memoria ex art. 416 c.p.c., che negli anni scolastici in questione il ricorrente aveva svolto incarichi nell'ambito di scuole paritarie.

A tali eccezioni il ricorrente replicava evidenziando, in sede di prima udienza, che ai servizi presso le scuole paritarie veniva attribuito punteggio dimezzato (cfr. verbale prima udienza) e, per conseguenza, residuava comunque una differenza tra il punteggio attribuito e quello ritenuto effettivamente spettante. Pertanto, nelle note autorizzate depositate il 06/11/2024, la difesa di parte ricorrente si esprimeva nei seguenti termini: *“Sicché il punteggio maturato dal ricorrente dal 2018 al 2021 per il lavoro presso scuola paritaria vale 8 punti. MA se il ricorrente non avesse subito l'ingiusta decurtazione e la risoluzione del contratto di lavoro con il II Circolo di Cesenatico avrebbe lavorato per tutti e tre gli anni presso scuola pubblica acquisendo 15 punti. In definitiva : - SE Di Martino avesse lavorato per tre anni presso la scuola pubblica, avrebbe acquisito 15 punti; - MA Di Martino , non avendo lavorato per scuole pubbliche causa la drastica rideterminazione del punteggio al ribasso e la risoluzione del contratto, nel triennio lucrò solo 8 punti avendo lavorato presso scuole paritarie. La differenza tra 15 - 8 = 7 punti è proprio il punteggio che andrà attribuito al di Martino”*.

Il Tribunale, tuttavia, nell'accogliere la domanda ha espressamente condannato il Ministero a riconoscere al ricorrente **“il punteggio di ulteriori punto 12 (6 per ciascun anno)”**.

Tale statuizione risulta illegittima ed erronea sotto un duplice profilo: da una parte, sul piano processuale, non tiene conto della precisazione della domanda operata da parte ricorrente in replica alle eccezioni dell'Amministrazione, finendo così per pronunciarsi *ultra petita*; dall'altra, sul piano sostanziale, **viene del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione – peraltro incontestata – sollevata dalla parte resistente.**



Di conseguenza, nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi d'appello, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riformare parzialmente la sentenza e, per l'effetto, accogliere la domanda volta alla rideterminazione del punteggio nei limiti dei 7 punti pari alla differenza tra punteggio già riconosciuto e punteggio spettante in caso di accoglimento delle tesi difensive del Di Martino.

Dichiarazione ex art. 346 c.p.c.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si intendono qui riproposte tutte le eccezioni e difese sollevate nel giudizio di primo grado.

* * *

Alla luce di quanto fin qui esposto, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reictis*, accogliere il presente appello e, per l'effetto,

- In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere la causa al primo Giudice;
- Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e respingere il ricorso introduttivo del primo grado;
- In via subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riconoscere al ricorrente in primo grado il punteggio di 7 punti in luogo dei 12 riconosciuti in sentenza;
- Con vittoria di spese e onorari.



Si depositano:

- Fascicolo di primo grado dell'Amministrazione appellante;
- Copia notificata della sentenza appellata.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la causa rientra nello scaglione di valore 26.000-52.000 euro e dunque il c.u. ammonta ad euro 388,50 (777/2). Tale somma viene prenotata a debito, essendo l'appellante amministrazione statale.

Con osservanza.

Bologna, 28 agosto 2025

Giorgio Martino
Procuratore dello Stato



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON APPELLO INCIDENTALE

R.G.A. n. 617/2025 – Udienza Collegiale del 25.6.2026

Relatore: Cons. Roberto Pascarelli

PER il dott Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA), via Principe Amedeo, 9 C.F. DMRRCR91A05L845T rapp.to e difeso in virtù di mandato apposto su foglio separato da ritenersi congiunto al presente atto [mandato Riccardo di MARTINO.pdf](#), dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W tutti elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85. L'avv. Luigi Torrese dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133, III c., 134 III c. e 176 II c. c.p.c. al n. fax 081.8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE**

CONTRO Ministero dell'istruzione e del merito C.F. 80185250588, in p. del Ministro p.t. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373, in p.l.r.p.t. - **APPELLANTI**

PREMESSA IN FATTO
E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 1°2.2024, il dott. Riccardo Di Martino conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico VII



Ambito Territoriale Provincia di Forlì-Cesena, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio attribuitogli nelle graduatorie di terza fascia ATA, profilo assistente amministrativo, per il triennio 2018-2021 e della conseguente risoluzione del contratto di supplenza.

La vicenda trae origine dal decreto prot. 9200 del 5.12.2018 con cui il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Cesenatico aveva rettificato il punteggio dell'odierno appellato nella graduatoria di terza fascia ATA da 21,85 a 13,85 punti, decurtandolo illegittimamente di 8 punti con contestuale risoluzione del contratto di supplenza temporanea del 20.9.2018 con durata fino al 30.6.2019.

Solo dopo quattro anni e due gradi di giudizio, con sentenza n. 6/2022 dell'11.1.2022, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Bologna - Sezione Lavoro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 222/2020, accertava l'illegittimità della decurtazione e dichiarava che il punteggio da attribuire al Di Martino era pari a 20,85 punti. [01\) corte di appello bologna sentenza 62022.pdf](#)

Tanto premesso, il dott. Di Martino chiedeva al Tribunale di Forlì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, sotto il profilo patrimoniale (retribuzioni non percepite per la risoluzione del contratto 2018-2019 e per il mancato conferimento di supplenze negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021), giuridico (mancata attribuzione del punteggio di servizio), da perdita di chance (mancato accesso alla prima fascia ATA e all'immissione in



ruolo), nonché il riconoscimento del punteggio per i servizi che avrebbe maturato negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021.

[Ricorso riccardo di martino.pdf](#)

Si costituivano le PP.AA. resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 118/2025 del 13.5.2025, il Tribunale di Forlì, in persona del G.d.l. dott.ssa Agnese Cicchetti:

- dichiarava inammissibili le domande relative all'a.s. 2018-2019;
- accertava il diritto del Di Martino all'incarico di supplenza per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 e riconosceva, ai fini giuridici e a ogni effetto di legge, il punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno) per il servizio non prestato a causa dell'illegittima decurtazione;
- condannava il Ministero al pagamento della somma di € 30.888,40 (€ 17.410,98×2 annualità, detratti € 1.185,56 per NASPI e € 1.680 + € 1.068 per retribuzioni ricevute dalla scuola paritaria), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensava integralmente le spese di lite. [Tribunale di Forlì sentenza 118-2025.pdf](#)

Avverso tale sentenza il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'U.S.R. per l'Emilia Romagna hanno proposto appello affidato a tre motivi.

Tanto premesso, il dott. Riccardo Di Martino, ut supra rapp.to e difeso, si costituisce per contestare integralmente l'avverso gravame e chiederne il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

PRIMO MOTIVO DI APPELLO



INSUSSISTENZA DI LITISCONSORZIO NECESSARIO. NON NECESSITA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Con il primo motivo l'appellante sostiene la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 102 c.p.c., poiché i controinteressati collocati nelle graduatorie ATA avrebbero dovuto essere vocati in giudizio essendo titolari di posizioni pregiudicate dall'eventuale attribuzione del punteggio richiesto dal Di Martino.

Il motivo è infondato per molteplici e concorrenti ragioni.

1.1. Le graduatorie triennali 2017-2020 (prorogate al 2020-2021) erano già esaurite al momento della presentazione del ricorso in prime cure: il riconoscimento del punteggio opera solo sulle graduatorie successive. Il giudizio ha natura risarcitoria e non modificatoria di graduatoria ormai esaurita.

La stessa appellante non indica quali sarebbero i controinteressati e in quale graduatoria essi siano inseriti e ciò evidenzia come, in effetti, non vi sia alcun controinteressato.

Invero è dirimente che il ricorso introduttivo in prime cure è stato depositato il 1°.2.2024. Le graduatorie di istituto di terza fascia ATA regolate dal D.M. n. 640 del 30.8.2017, cui si riferisce la vicenda, avevano vigenza per il triennio scolastico 2017-2020 (poi prorogate anche all'a.s. 2020-2021 causa COVID). Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato (febbraio 2024), le graduatorie 2017-2021 erano ormai cessate di efficacia da oltre due anni essendo sostituite dalla nuova graduatoria indetta con l'adozione del D.M. 50 del 3.3.2021, che ha disciplinato le nuove graduatorie per il triennio



2021-2024 che – peraltro – erano all’epoca prossime all’esaurimento. Infatti in ricorso introduttivo alla pag. 2 il ricorrente notava che la sentenza della Corte di Appello: “... giungeva solo nel 2022 ***allorché le graduatorie triennali 2017-2021 erano cessate di validità***”.

Ciò posto, il ricorrente non chiedeva la modifica di alcuna graduatoria attiva in danno di terzi collocati in posizione posteriore.

Invero il di Martino agiva per ottenere il riconoscimento di un punteggio da spendere nei successivi aggiornamenti delle graduatorie. Proprio questa esigenza spinse il 28.4.2025 il ricorrente a chiedere l’anticipazione di udienza perché l’emissione della sentenza in tempi brevi con l’auspicato “*riconoscimento giuridico del servizio*” avrebbe consentito di chiedere di esser inserito nella graduatoria della “*cd. prima fascia ATA*” le cui istanze dovevano essere inviate entro il termine perentorio del 19.5.2025.

Ciò dimostra quanto sia mistificatorio citare l’istanza del 28.4.2025 per sostenere l’esistenza di un litisconsorzio necessario.

In ogni caso il punteggio riconosciuto dalla sentenza impugnata non è destinato a modificare la graduatoria 2017-2021 (ormai chiusa e non più utilizzabile per conferire supplenze), bensì a consentire al Di Martino di partecipare alle graduatorie successive (2021-2024 e 2024-2027) con il corretto punteggio e in un’altra provincia.

Diversamente da quanto deduce il Ministero, il punteggio riconosciuto al di Martino non ridetermina la sua posizione in una graduatoria operativa, ma serve a aggiornare il suo punteggio per le graduatorie successive. Tali graduatorie future sono il risultato di procedure autonome e distinte: i soggetti che vi partecipano non



erano identificabili né sono controinteressati.

L'attribuzione di tale punteggio, quindi, non incide - né direttamente né immediatamente - sulla posizione degli altri candidati inseriti nella graduatoria 2017-2021, i cui diritti per supplenze conferite in quel triennio sono intangibili. Il riconoscimento del punteggio opera *pro futuro*, ai fini della collocazione del Di Martino nelle prossime graduatorie, rispetto alle quali i soggetti inseriti nella graduatoria 2017-2021 non vantano una posizione giuridica qualificata che possa essere pregiudicata.

1.2. Insussistenza del litisconsorzio necessario: la domanda è risarcitoria

La Cassazione ha chiarito che l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei controinteressati collocati in graduatoria è necessaria solo quando la domanda tenda a riformulare la graduatoria per conseguire una posizione più favorevole in danno di soggetti specificamente individuati. Quando, invece, come nel caso di specie, la domanda è esclusivamente risarcitoria e di riconoscimento giuridico del servizio non prestato, il litisconsorzio necessario non sussiste *"il litisconsorzio deve essere escluso qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione"*.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha chiesto di essere inserito in posizione superiore rispetto ad altri soggetti in una graduatoria attiva. Egli ha chiesto invece:

(a) il risarcimento dei danni patrimoniali per la mancata stipula di contratti di supplenza negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021;



(b) il riconoscimento giuridico del servizio non espletato con attribuzione del punteggio maturando.

Non vi è quindi alcun rapporto giuridico plurisoggettivo inscindibile che imponga la presenza in giudizio di controinteressati.

L'appelante richiama in modo fuorviante la sentenza Cass. Sez. Lav. 23.11.2021 n. 36356 che, letta correttamente, smentisce le tesi avverse. Infatti la Suprema Corte ha statuito che il litisconsorzio necessario sussiste quando *«la realizzazione dell'utilità pretesa (...) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario»* aggiungendo che tale integrazione non è necessaria *«quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione»* (Cass. Lav. 36356/2021; 14914/2008; 28766/2018 e C.d.A. Bologna Lav. 573/2025).

In giudizio il Di Martino non ha chiesto la riformulazione della graduatoria 2017-2021 né la dichiarazione di inefficacia della selezione concorsuale. La domanda attorea è sempre stata risarcitoria: accertare l'illegittimità della condotta datoriale e condannare al risarcimento del danno patrimoniale con riconoscimento del punteggio di servizio che il ricorrente avrebbe maturato ove la P.A. non avesse tenuto la condotta illegittima. Il riconoscimento del punteggio è, in questa prospettiva, una componente del risarcimento in forma specifica e pretesa compatibile con i risultati della selezione ormai esaurita.

E ancora, il Tribunale di Como, addirittura per graduatorie non



ancora estinte (al contrario di quella per cui è causa) ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con gli aspiranti che verrebbero superati dall'attore *«in quanto l'incremento del punteggio (...) della ricorrente avrà forse effetto sull'assegnazione delle future supplenze, ma non su quelle già assegnate»* (Trib. Como, Sez. Lav., n. 30/2024). Su tale scia numerosi Tribunali hanno escluso la sussistenza di litisconsorzio necessario nel caso di impugnativa di decurtazione di punteggi per la terza fascia ATA per graduatorie ancora attive. [Istanza Tribunale Venezia.pdf](#) [Tribunale Venezia 28.12.2024.pdf](#) [Tribunale Torre Annunziata 4.9.2019.pdf](#)

1.3. Non vi è alcun controinteressato concretamente individuato o individuabile

L'appellante non indica alcun soggetto concretamente pregiudicato dall'attribuzione dei 12 punti al dott. di Martino.

Le graduatorie 2017-2021 sono chiuse; i soggetti che in quel triennio hanno ottenuto supplenze le hanno legittimamente ottenute e nessuna modifica delle loro posizioni è stata domandata.

Per le graduatorie successive (2021-2024 e 2024-2027), alcun controinteressato è individuale, in quanto l'eventuale migliore posizionamento del di Martino non è previsto in tali graduatorie e non determina *ex se* la lesione di alcuna posizione giuridica soggettiva altrui, risolvendosi in una mera aspettativa di fatto.

1.4. L'eccezione non può essere sollevata per la prima volta in appello

In prime cure il Ministero non ha formulato tale eccezione, né ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, né ha indicato alcun



soggetto da chiamare in causa. La questione è stata sollevata solo in appello, dopo aver accettato il contraddittorio nel giudizio di primo grado senza riserva. Appare singolare che la P.A. invochi un vizio processuale che aveva l'onere di eccepire **tempestivamente**.

II. SECONDO MOTIVO DI APPELLO

SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE TRA ILLEGITTIMA DECURTAZIONE E DANNO SUBITO

L'appellante sostiene, confusamente, la mancanza di nesso causale tra l'illegittima decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento di incarichi per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021.

2.1. Inammissibilità di produzione documentale nuova in appello ex art. 437 c. 2 c.p.c.

L'appellante, a pag. 6 dell'atto di appello, riporta un prospetto riepilogativo di soggetti che avrebbero ottenuto incarichi di supplenza annuale con punteggio inferiore a 13,85: ciò dimostrerebbe che il Di Martino non avrebbe accettato supplenze che gli sarebbero state proposte. Orbene al di là della inconsistenza della tesi (*cf. infra*), i dati riportati non trovano rispondenza nei documenti depositati dal Ministero in prime cure.

Si eccepisce pertanto l'inammissibilità della tabella a pag. 6 dell'appello e di ogni documento depositato a suo corredo, per violazione delle preclusioni istruttorie.

Dall'esame del fascicolo di primo grado dell'appellante non risulta alcun documento recante i nominativi, i punteggi e gli istituti scolastici indicati nella tabella. I contratti di supplenza, le graduatorie di istituto o altri atti da cui tali dati possano essere estratti non sono



stati prodotti in prime cure, né richiamati nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. o nei successivi scritti difensivi.

La tabella, pertanto, fonda o su dati privi di prova documentale – e in quanto tali processualmente inutilizzabili - o fonda su documenti che il Ministero tenta di produrre per la prima volta in appello, in violazione del regime decadenziale che governa il rito del lavoro ex art. 437 c. 2 c.p.c. rilevabile d'ufficio.

Nel caso di specie, i dati della tabella - se davvero supportati da documenti - si riferirebbero a contratti di supplenza stipulati negli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, quindi a documenti preesistenti al giudizio di primo grado (instaurato a febbraio 2024).

La tabella, e gli eventuali documenti a supporto, costituisce il tentativo di introdurre in causa fatti nuovi (l'asserita assegnazione di supplenze a candidati con punteggio inferiore a 13,85), mai allegati né provati in primo grado. I dati in essa contenuti sono inutilizzabili e la Corte non potrà fondare su di essi alcuna valutazione.

2.2. La tabella prodotta dagli appellanti è fuorviante

L'appellante sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente accertato il nesso causale tra la decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento degli incarichi di supplenza annuale. A tal fine allega un prospetto da cui risulterebbe che nell'a.s. 2020/2021 alcuni candidati avrebbero ottenuto incarichi con punteggio inferiore a 13,85, ossia al punteggio decurtato del Di Martino.

Orbene la tabella inserita a pag. 6 dell'atto di appello non dimostra quanto asserito.

Anzitutto, il prospetto si riferisce al solo anno scolastico 2020/2021,



ignorando completamente l'a.s. 2019/2020, per il quale il Tribunale ha autonomamente accertato il nesso causale sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (**docc. 12-17**) con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento.

Quindi costituisce giudicato interno il fatto che nell'a.s. 2019/2020 il Di Martino non ricevette alcun incarico a causa della ingiusta decurtazione subita.

Già questo priva di fondamento il motivo di appello: se anche, per assurdo, la tabella contenuta nell'appello dimostrasse l'inesistenza del danno per il 2020-2021, resterebbe comunque dimostrata l'esistenza del danno per il 2019-2020.

In secondo luogo, quanto al periodo 2020-2021, nella tabella sono riportate sei posizioni, **ma per nessuna di esse – né in prime cure né in appello - sono depositati i documenti comprovanti il contenuto della tabella.**

In definitiva la tabella rimane una mera asserzione senza addentellato probatorio nella documentazione di causa.

Ciò posto,

- quanto a I.C. Savignano la tabella non riporta alcun nominativo e è impossibile verificare la veridicità dei dati forniti. In ogni caso **NON ESISTE un Istituto Comprensivo Savignano**. Le istituzioni scolastiche presenti a Savignano sul Rubicone sono l'IC Giulio Cesare e il Marie Curie. Le convocazioni ricevute dal Di Martino dall'IC Giulio Cesare, dal 14.9.2020 al 30.6.2021 sono state puntualmente riscontrate (cfr. pag. 59 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). In ogni caso per gli



- aa.ss. 2018-2019 e 2020-2021 la D.S. dell'I.C.S. Giulio Cesare attesta di aver assunto come A.A., un soggetto di cui non indica il nome, dall'inizio dell'a.s. 2018-2019 al 30.6.2019 con 15,60 punti maggiore di quello del Di Martino post decurtazione;
- Quanto al Marie Curie: le convocazioni ricevute dal Di Martino da questo istituto sono cinque (cfr. pagg. 1, 9, 32, 50 e 57 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). Quella a pag. 50 si riferisce al periodo indicato dal settembre 2020 al 28.11.2020 e al 23.12.2020. In nessuna delle convocazione sono indicati i sigg.ri Silvia Chiodo, Maria Albana e Serena Esposito che l'appello indica titolari di supplenze brevissime o di poche settimane (dal 23.10.2020 al 23.12.2020; dal 26.10.2020 al 28.11.2020; dal 2.12.2020 al 15.12.2020). In ogni caso per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, il D.S. dell'I.S. Marie Curie dichiara di aver assunto quale A.A. per l'a.s. 2019-2020 tale Pietro Orsi dal 19.9.2019 al 30.6.2020 con 17,95 punti, maggiore di quello del Di Martino post decurtazione;
 - Per l'I.C. Pascal Comandini la tabella non riporta alcun nominativo rendendo impossibile verificare veridicità e completezza dei dati forniti. In ogni caso la richiesta ricevuta venne riscontrata dal Di Martino (pag. 95 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)), senza esito. Comunque per gli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, il D.S. dell'I.S. Pascal Comandini attesta di aver assunto quale A.A. senza indicarne il nome, per l'a.s. 2018-2019 dal 6.3.2019 al 7.6.2019 con 20,00 punti, maggiore di quello del Di Martino post decurtazione;



- Nella tabella a pag. 6 una sola posizione (Marinero Francesco, dal 5.11.2020 al 30.6.2021 con 13,40 punti presso la D.D. 3 Cesena) si riferisce a una supplenza di lunga durata: è **una delle scuole presso cui il Di Martino era inserito in graduatoria** (cfr. [14\) risposta accesso agli atti riccardo di martino direz dida tt iii circolo cesena del 13092022.pdf](#)). Da questa scuola il Di Martino ha ricevuto ben due dichiarazioni di interesse a supplenza con mail dell'11.9.2020 e del 15.9.2020 partite dall'indirizzo foee019005@pec.istruzione.it (identificativo del D3 di Cesena. Tali mail furono puntualmente riscontrate dal Di Martino precisando qual era il suo attuale punteggio dopo la decurtazione (cfr. pagg. 40, 65 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)), cui seguiva il silenzio della scuola che non procedeva alla convocazione.

Ora, ammesso e non concesso che la DD 3 Cesena abbia convocato il Marinero con punteggio inferiore a quello del Di Martino post decurtazione invece di preferire il Di Martino:

- è assurdo chiedere conto di ciò al Di Martino che aveva fornito la propria disponibilità;
- il fatto conferma semmai come le convocazioni avvenissero in maniera avventata.

2.3. Il dott. Di Martino rispose alle 79 convocazioni ricevute senza mai essere convocato: le scuole utilizzavano una graduatoria non aggiornata dove il suo punteggio non era stato decurtato

Il Di Martino, dopo l'illegittima decurtazione e la risoluzione del



contratto, ricevette ben 79 convocazioni da parte degli istituti scolastici presso cui era inserito in graduatoria (cfr. doc. 34). **A tutte le 79 convocazioni il Di Martino rispose puntualmente e diligentemente, dichiarandosi disponibile ad assumere l'incarico.** In ciascuna risposta precisava che il proprio punteggio era stato ridotto da 21,85 a 13,85 e chiedeva di verificare in base a quale punteggio fosse stato convocato e cioè **se la convocazione fosse stata effettuata sulla base del punteggio originario (21,85) o di quello rettificato (13,85).**

Non ricevette mai risposta alcuna.

Nemmeno dal DD 3 di Cesena che – scopriamo in appello – “*allegrement*” conferì supplenza annuale a un soggetto con 13,40 punti, inferiore ai 13,85 del Di Martino.

A parte il clamoroso errore della DD3 di Cesena, il silenzio delle altre scuole dimostra che le convocazioni erano effettuate dalle scuole utilizzando, per errore e sciatteria, la graduatoria nella versione ante decurtazione, nella quale il Di Martino figurava con il punteggio originario di 21,85 punti e nella posizione n. 48.

Tanto è provato dal fatto che i soggetti convocati insieme al Di Martino avevano sempre punteggi molto vicini al 21,85 attribuito al ricorrente ante decurtazione (cfr. [36\) graduatoriaprovvvisorio3fasciapersonaleata20172020.pdf](#) e prospetto analitico contenuto nelle note autorizzate del 25.2.2025 [Note autorizzate Riccardo di Martino25.2.pdf](#)). **Nessuno dei convocati insieme al Di Martino aveva punteggi intorno al 13,85.**



Un episodio è paradigmatico dello stato confusionale della P.A. appellante: il 9.10.2019, oltre dieci mesi dopo la decurtazione del punteggio, la Direzione Didattica del II Circolo Cesenatico – cioè proprio l'istituto che aveva disposto la decurtazione del punteggio e risolto il contratto di supplenza il 5.12.2018 - convocò il di Martino assumendo che avesse l'originario punteggio di 21,85 (cfr. pag. 98 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). Il di Martino era collocato alla posizione 50, immediatamente prima di Fabiola Francioni, posizione 53, con 21,30 punti (cfr. pag. 3 [36\) graduatori provvisoria 3 fasci personale ata 2017/2020.pdf](#)).

Persino l'istituto autore della rettifica non aveva aggiornato le graduatorie di istituto!

Quindi la mancata assunzione del di Martino non dipese da sua inerzia o da sua rinuncia, ma dal fatto che le scuole **consideravano il di Martino come un aspirante con 21,85 punti, lo convocavano su tale presupposto, ma — ricevuta la sua risposta in cui segnalava la decurtazione — non gli assegnavano la supplenza.**

Il di Martino era in una situazione paradossale: convocato da tutte le scuole sulla base di una graduatoria non aggiornata che lo vedeva ancora con 21,85 punti, ma mai assunto dopo la segnalazione del di Martino di avere subito la rettifica del punteggio in 13,85.

Né il di Martino poteva comportarsi diversamente. Sarebbe stato gravemente scorretto - e foriero di contestazioni e responsabilità civili, disciplinari e penali – accettare la supplenza senza aver chiarito il suo effettivo punteggio.

In definitiva, l'odierno appellato ha fornito prova documentale che



con il punteggio di 20,85 riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna avrebbe lavorato per tutti e tre gli aa.ss. di vigenza della graduatoria, e per quel che in questa sede interessa, per gli anni (2019/2020 -2020/2021).

Tanto è provato:

- per l'a.s. 2019-2020 dall'attestato del II Circolo Didattico di Cesenatico con cui il D.S. conferma di aver assunto quale A.A. fino alla data del 7.6.2020 tale Monica Colella con 14,85 punti, titolare di punteggio notevolmente inferiore a quello del Di Martino ante decurtazione (20,85);
[12\) risposta accesso agli atti riccardo di martino ii circolo di dattico cesenatico del 24022022.pdf](#)

Altri attestati dimostrano che le scuole ove il ricorrente aveva inoltrato istanza di assunzione di terza fascia attinsero dalla graduatoria chiamando soggetti con punteggio di molto inferiore a quello riconosciuto al di Martino. (cfr. doc 03 e 04)

In particolare:

per gli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 la D.S. del Liceo Statale Vincenzo Monti attesta di aver assunto dal 1°.12.2018 al 30.6.2019 quale A.A. tale Francesca Tavilla con 15,90 punti.

per l'a.s. 2019-2020 la stessa scuola attesta di aver assunto con medesima mansione, dal 18.9.2019 al 30.6.2020 tale Teresa Ciardullo con 19,40 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, stesso profilo, dal 21.9.2020 al 1°.10.2020 Barbara Carlucci con 14,02 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, con qualifica di A.A. dal



2.10.2020 al 30.6.2021 tale Rossella Giannuzzo con 14,10 punti e, stesso periodo, il sig. Antonio Vadala con 18 punti; (cfr. doc 13)

per gli aa.ss. 2018-2019 e 2020-2021, il D.S. del III Circolo Didattico Cesena III attesta di aver assunto quale A.A. dal 25.9.2018 al 30.6.2019 tale Roberto Buono con 20,60 punti.

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto, stessa qualifica, dal 5.11.2020 al 30.6.2021 tale Francesco Marinaro con 13,40 punti. (cfr. doc 14)

per l'a.s. 2020-2021 attesta di aver assunto un A.A. dall'inizio dell'a.s. al 30.6.2020 con 13,70 punti. (cfr. doc. 15)

per l'a.s. 2019-2020, stessa qualifica, dichiara di aver assunto dal 23.9.2019 al 30.6.2020 con punti 17,10 e, stesso anno, dal 28.9.2019 al 30.6.2020 con 16,05 punti.

per l'a.s. 2020-2021 dichiara di aver assunto due AA.AA. dal 14.9.2020 al 31.8.2021 con punti pari a 20,00 e 20,30.

Ancora, stesso a.s. e medesima mansione, dal 24.10.2020 al 30.6.2021 con punti 14,85 e dal 6.10.2020 al 30.6.2021 con 14,43 punti e infine dal 12.10.2020 al 30.6.2021 con 13,40 punti (cfr. doc 16)

sempre per l'a.s. 2019-2020, stessa qualifica, tale Massimiliano Spada dal 1°10.2019 al 30.6.2020 con punti 15,53;

per l'a.s. 2019-2020 Federica Gallucci dal 12.10.2019 al 30.6.2020 con punti 15,10;

per l'a.s. 2019-2020 Mara Conserva dal 12.10.2019 al 30.6.2020 con punti 15,10;

per l'a.s. 2019-2020 Marcella Casamassima dal 14.10.2019 al 26.6.2020 con punti 14,67;



per l'a.s. 2020-2021 Pietro Orsi dal 21.9.2020 al 30.6.2021 con punti 17,95;

per l'a.s. 2020-2021 Marcella Casamassima dal 23.9.2020 al 30.6.2021 con punti 14,67;

per l'a.s. 2020-2021 Silvia Chiodo dal 23.10.2020 al 23.12.2020 con punti 12,80;

per l'a.s. 2020-2021 Maria Albana dal 26.10.2020 al 28.11.2020 con punti 12,60;

per l'a.s. 2020-2021 Serena Esposito dal 2.12.2020 al 15.12.2020 con punti 12,35. (cfr. doc 17)

2.4. L'onere probatorio grava sulla P.A.: è il Ministero a dover provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento

in ipotesi di violazione del diritto all'assunzione o alla stipula di contratti di supplenza, l'inadempimento del datore di lavoro costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e spetta al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire, in quanto eccezione diretta a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (cfr. *ex plurimis* Trib. Roma Sez. Lav. n. 1000/2026; 999/2026; 1001/2026 richiamanti Cass. 14.5.2020, n. 11737).

Nel caso di specie, il Ministero non ha fornito alcuna prova:

- non ha provato che il di Martino sarebbe stato convocato sulla base del punteggio rettificato di 13,85;

- **non ha provato l'esistenza di convocazioni alle quali il di**



Martino non abbia dato riscontro;

- non ha provato che le supplenze annuali per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 siano state tutte assegnate a candidati con punteggio superiore a 20,85;
- non ha provato fatti idonei a interrompere il nesso causale.

Al contrario, la documentazione versata in atti dal ricorrente (docc. 12-17: risposte all'accesso agli atti rese dagli istituti scolastici) dimostra che, con il punteggio di 20,85 riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bologna, il di Martino avrebbe avuto diritto alla stipula di contratti di supplenza per gli interi anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, risultando assegnatari di incarichi anche di lunga durata candidati con punteggio inferiore.

2.4. Sull'asserita applicabilità dell'art. 1227 c. 2 c.c.: la condotta attiva e diligente del di Martino

L'appellante sostiene che il di Martino avrebbe dovuto attivarsi con rimedi giurisdizionali per contestare le singole mancate assegnazioni di supplenze e che la sua inerzia integra gli estremi del concorso di colpa ex art. 1227 c. 2 c.c.

La tesi è avventata.

Il di Martino si è prontamente attivato a seguito dell'ingiusta decurtazione del punteggio e della risoluzione della supplenza proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.12.2018 R.G. 688/2018 innanzi al Tribunale di Forlì [02\) ricorso ex art 700 c p c .pdf](#) (rigettato per asserita carenza di *periculum in mora* con ordinanza del 24.5.2019) [19\) ordinanza cautelare 24 5 2019.pdf](#) anche nel merito il ricorso



veniva rigettato con sentenza n. 222-2020
[20\) sentenza tribunale di forli n 2222020.pdf](#) Fu solo nel 2022
che la Corte di Appello di Bologna con sent. 6/2022, allorché la
graduatoria triennale era ormai scaduta, ad accertare l'illegittimità
della decurtazione del punteggio e riconoscere il giusto punteggio al
ricorrente. [01\) corte di appello bologna sentenza 62022 \(1\).pdf](#)

In questa situazione (punteggio decurtato e giudizio in corso per
l'impugnativa della decurtazione) non si comprende come il
ricorrente avrebbe potuto agire in via giudiziale contro le scuole che
attribuivano le supplenze a soggetti con punteggio superiore a quello
attribuito al di Martino post decurtazione: cosa avrebbe dovuto
sensatamente sostenere in giudizio il di Martino? Sostenere che le
scuole non dovevano tener conto della pesante decurtazione subita?
Tale comportamento sarebbe stato irragionevole e temerario.

Il di Martino ha correttamente aggredito la causa prima del danno (la
decurtazione del punteggio), ottenendone l'accertamento giudiziale
della illegittimità dopo anni e ha poi azionato la pretesa risarcitoria
per i danni conseguenti.

L'eccezione ex art. 1227 c.c. è dunque infondata e, in quanto sollevata
per la prima volta in appello, anche inammissibile ex art. 345 c.p.c.,
non essendo qualificabile come eccezione rilevabile d'ufficio.

III. TERZO MOTIVO DI APPELLO

LEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DI 12 PUNTI. INSUSSISTENZA DELL'ULTRAPETIZIONE

Con il terzo motivo, in via subordinata, l'appellante deduce la
violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo



che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere 7 punti (come calcolati dalla difesa del di Martino nelle note autorizzate del 5.11.2024) anziché 12.

Il motivo si basa su una lettura parcellizzata e decontestualizzata degli atti difensivi.

3.1. La domanda di riconoscimento di 12 punti è stata formulata fin dal ricorso introduttivo e mai abbandonata

Il Tribunale ha correttamente accolto la domanda nella formulazione originaria. Nel ricorso introduttivo, pag. 21) il di Martino ha chiesto la condanna del Ministero *«al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due successivi aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine»*.

Il calcolo dei 7 punti nelle note autorizzate del 5.11.2024 e del 18.2.2025 sviluppava un **argomento difensivo aggiuntivo** in replica all'eccezione del Ministero secondo cui il di Martino, avendo lavorato presso una scuola paritaria, avrebbe già ottenuto *aliunde* parte del punteggio e la retribuzione richiesti.

In quel contesto, il di Martino evidenziava che:

- se avesse lavorato per tre anni nella scuola pubblica, avrebbe maturato 15 punti;
- avendo invece lavorato presso scuola paritaria (dove il punteggio è dimezzato ex All. A, lett. F, D.M. 640/2017), aveva maturato solo 8 punti;
- la differenza (15–8=7) rappresentava il minor punteggio comunque



spettante.

Si trattava, quindi, di un calcolo alternativo e riduttivo, formulato *ad abundantiam* per dimostrare che anche nell'ipotesi peggiore per il ricorrente - quella in cui il servizio presso la scuola paritaria fosse stato computato - residuava comunque un danno da mancato punteggio. Non si trattava affatto di una modifica della domanda.

3.2. I 12 punti e i 7 punti si riferiscono a due profili di danno distinti e non sovrapponibili

I 12 punti e i 7 punti attengono a due piani diversi e non alternativi:

- i 12 punti rappresentano il punteggio che il di Martino avrebbe maturato prestando servizio come A.A. presso scuole statali negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 (6 punti per ciascun anno scolastico, giusto il D.M. 640/2017, Tab. B, punto 4.1), servizio che non ha potuto svolgere per colpa della P.A. appellante. Questo punteggio è oggetto della domanda di risarcimento in forma specifica;
- i 7 punti (*rectius*, la differenza tra 15 e 8) rappresentavano un argomento difensivo per replicare all'eccezione avversaria sul preteso assorbimento del danno per effetto del servizio presso scuola paritaria.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda di riconoscimento di 12 punti, non ha affatto pronunciato *ultra petita*: ha semplicemente accolto la domanda principale come formulata in ricorso introduttivo, senza lasciarsi fuorviare dall'argomentazione difensiva subordinata.

3.3. Il punteggio pieno di 12 punti è quello correttamente spettante.



Se il di Martino avesse lavorato per due anni scolastici interi (2019/2020 e 2020/2021) presso istituti statali – come avrebbe avuto diritto di fare con il punteggio di 20,85 – avrebbe maturato 6 punti per anno, per un totale di 12 punti. Il fatto che abbia dovuto ripiegare su incarichi parasubordinati presso una scuola paritaria, percependo un punteggio dimezzato (3 punti per anno anziché 6), non trasforma in 7 la quantità di punteggio di cui è stato privato: lo priva di 3 punti per anno, ovvero di 6 punti totali per i due anni, ma il danno giuridico integrale resta pari ai 12 punti che avrebbe acquisito lavorando nella scuola pubblica.

3.3. Il sistema informatico «Istanze on line» del Ministero non consente al Di Martino di caricare il servizio prestato presso la scuola paritaria Santa Croce

A ulteriore conferma della correttezza della statuizione del Tribunale, si evidenzia, come emerge dalle schermate del sistema informatico del Ministero che si versano in atti, che il portale «*Istanze on line*», al momento dell'aggiornamento delle graduatorie ATA **non ha consentito al di Martino di caricare il servizio espletato presso l'Istituto Paritario Santa Croce per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021** (servizio che, ai sensi dell'All. A, lett. F, D.M. 640/2017, darebbe diritto a un punteggio dimezzato di 3 punti per anno). Il sistema **ha infatti consentito di inserire unicamente il punteggio** (12 punti) derivante dalla sentenza n. 118/2025 del 13.5.2025 del Tribunale di Forlì “*accorgendosi*” della sovrapposizione dei periodi relativi agli A.S. 2019-2020 e 2020-2021 tra scuola paritaria e scuola statale cristallizzando così il pregiudizio anziché rimediario.



Consegue che il meccanismo predisposto dal Ministero ha reso *de facto* impossibile al ricorrente recuperare anche il punteggio parziale (3 punti per anno) derivante dal servizio paritario, con ulteriore conferma che il danno complessivo va quantificato in 12 punti e non in 7.

Questa circostanza, sulla quale si chiede sin d'ora l'ammissione di prova documentale **trattandosi di documenti successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata**, dimostra che il di Martino non ha potuto beneficiare del punteggio dimezzato per il servizio presso la scuola paritaria, il che rende **la domanda di 12 punti (6 per anno) non solo legittima ma anche l'unica in grado di ristorare integralmente il pregiudizio subito**. [Istanze on line Istituto Paritario Santa Croce - A.S. 2020-21 dal 01-09-2020 al 22-04-2021.pdf](#) e [Istanze on line Istituto Paritario Santa Croce A.S. 2019-20 dal 01-09-2019 al 31-08-2020.pdf](#)

IV. APPELLO INCIDENTALE

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Forlì ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite del primo grado, motivando la statuizione nei seguenti testuali termini: *«Le spese di lite in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti»* (pag. 10).

Tale statuizione si impugna in questa sede con appello incidentale, per i seguenti motivi.

6.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

L'art. 92 c. 2, c.p.c., consente al giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite solo nei seguenti casi tassativi:



(a) soccombenza reciproca; (b) assoluta novità della questione trattata; (c) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; (d) per effetto della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con Corte Cost. n. 77/2018, analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di pari gravità ed eccezionalità rispetto a quelle tipizzate dalla norma.

Nessuno di questi presupposti ricorre nel caso di specie.

6.2. La «contrastante giurisprudenza» non costituisce presupposto legittimo di compensazione ex art. 92 c. 2 c.p.c.

La motivazione è apodittica e generica, e non supera il vaglio di legittimità richiesto dall'art. 92 c. 2 c.p.c.: il Tribunale non indica quale sarebbe la giurisprudenza contrastante, né su quale specifica questione dirimente la giurisprudenza sarebbe stata divisa.

Non è dato comprendere a quale giurisprudenza, per di più “*contrastante*”, l’estensore si riferisca. Nessun riferimento “*contrastante*” è riferito in sentenza.

Peraltro il «*contrasto giurisprudenziale*» — a differenza del «*mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*» — non è contemplato dall'art. 92 c. 2 c.p.c. come autonomo motivo di compensazione. Il contrasto indica una situazione di incertezza interpretativa sincronica, mentre il mutamento presuppone un cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale.

6.2. Il «parziale accoglimento» non configura soccombenza reciproca: il di Martino è risultato sostanzialmente vittorioso.

Il «*parziale accoglimento del ricorso*», non integra gli estremi della soccombenza reciproca, unica ipotesi - tra quelle tipizzate -



astrattamente evocabile nella fattispecie. La mera riduzione quantitativa della domanda accolta non configura soccombenza reciproca ai fini dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. III n. 21083/2015 *«la mera riduzione della domanda non può supportare la compensazione integrale delle spese, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese»*).

Il Di Martino è risultato sostanzialmente vittorioso sui capi principali della domanda, avendo ottenuto sia il riconoscimento del punteggio (12 punti) sia il risarcimento del danno patrimoniale per € 30.888,40. L'unico capo rigettato nel merito — quello relativo ai contributi — ha carattere accessorio e marginale, mentre il capo relativo all'a.s. 2018-2019 è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali, non rigettato. Pertanto il Di Martino ha diritto alla rifusione integrale delle spese del primo grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Tanto premesso e argomentato, il dott. Riccardo di Martino, ut supra rapp.to e difeso, riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e difese sollevate in prime cure da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Sez. Lavoro, *contrariis reiectis*, così provvedere:



- rigettare integralmente l'appello proposto dalle PP.AA. appellanti avverso la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Forlì Sez. Lavoro, per tutti i suesposti motivi;
- per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni parte, e segnatamente:
- la condanna delle appellanti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il Di Martino avrebbe avuto diritto a espletare come assistente amministrativo negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, con attribuzione del punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno);
- la condanna del Ministero appellante al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 30.888,40 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

In accoglimento dell'appello incidentale: riformare il capo 4) della sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Forlì Sez. Lavoro, che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado e per l'effetto, condannare le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione integrale in favore del ricorrente delle spese e competenze del primo grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA:

si depositano e si chiede l'ammissione delle schermate estratte dal



sistema informatico «Istanze on line» del Ministero dell'Istruzione e del Merito, successive alla pubblicazione della sentenza impugnata, comprovanti l'impossibilità di caricamento del servizio svolto presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Castellammare di Stabia, ai fini delle graduatorie ATA successive, con riferimento al punteggio dimidiato di 3 punti per anno previsto dall'Allegato A, lettera F, del D.M. 640/2017.

Si depositano: fascicolo di parte del giudizio di primo grado di cui si certifica la conformità ai relativi originali; schermate del sistema "*Istanze on line*" del Ministero dell'Istruzione.

Con riserva di meglio precisare, modificare e integrare le conclusioni all'esito dell'istruttoria e delle produzioni avversarie.

Ai sensi del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed che l'appello incidentale ha valore minore di 10.000 euro ma il ricorrente è esente come da autocertificazione; [Autocertificazione.pdf](#)

Torre del Greco, 9.6.2026

Avv. Luigi Torrese





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini	Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **617/2025** RGA avverso la sentenza n. 118/2025 R.S. del Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro – emessa e pubblicata il 13/05/2025, a definizione della causa N. 140/2024 R.G. LAV.;
avente ad oggetto: contratti a termini e di formazione e lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale del 25/06/2026;
promossa da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici sito in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6, sono *ex lege* domiciliati;

appellanti/appellati in via incidentale;

contro

DI MARTINO RICCARDO (C.F. RCCDRT91A05L845Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Torrese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Torre Del Greco in Via Sedivola, n. 85;

appellato/appellante in via incidentale;



udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come
in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: <<(…) *1. Il ricorrente, individuato per la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato quale appartenente al personale A.T.A. (assistente amministrativo) presso il II Circolo Didattico di Cesenatico, ha dedotto di avere sottoscritto in data 20.09.2018 un contratto di supplenza temporanea fino al 30.06.2019 per 36 ore e di essersi poi visto rettificare il punteggio attribuito in sede di graduatoria di Istituto di terza fascia personale A.T.A. in ragione del fatto che, a seguito di controlli espletati, sarebbero stati indebitamente valutati periodi di servizio che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto assolti presso istituto paritario con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, non utile sulla base del disposto del DM 640/2017, ed in ragione del mancato riconoscimento dell'attestato di dattilografia rilasciato dall'ente SEF nell'anno 2016/2017, non trattandosi di ente pubblico.*

Precisamente, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di assegnazione rettificava il punteggio assegnato al ricorrente come assistente amministrativo a punti 13,85 anziché 21,85.

Seguiva la rettifica del punteggio del rapporto e la conseguente risoluzione del contratto con decorrenza dal 5.12.2018.

Il ricorrente ha quindi dedotto di avere proposto ricorso giudiziario avverso detto provvedimento, rigettato in primo grado ed accolto a seguito di impugnazione da parte della Corte d'appello di Bologna che in accoglimento parziale del gravame aveva dichiarato che il punteggio da attribuire al ricorrente era pari a punti 20,85, stante l' ritenuta rilevanza ai fini della graduatoria del servizio prestato presso l'istituto paritario (e ritenuto non validabile il punteggio di ulteriori punti 1 per l'allegato diploma di dattilografia, in quanto non accreditabile).

All'esito della pronuncia d'appello, passata in giudicato, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo di:

“accertare e dichiarare che il resistente ha subito dalla riferita condotta illegittima datoriale danni materiali, morali e da perdita di chance;



- dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;
- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della illegittima risoluzione del contratto e fino a quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza (30.6.2019) anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di Euro 13.276,41 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero resistente condannando i resistenti al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale nella misura di
 - Euro 17.410,98 per l'a.s. 2019/2020
 - Euro 17.410,98 per l'.as. 2020/2021
 - o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
 - Condannare dunque i resistenti complessivamente in virtù dei due precedenti capi al pagamento di complessivi euro 48.098,37 oltre interessi come per legge o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
 - condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da liquidare anche in via equitativa.
 - condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (20.9.2018) alla data di cessazione (5.12.2018) e, ancora, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale A.A. per l'a.s. 2018/2019 presso il II Circolo Didattico di Cesenatico per un totale di punti 6 per l'a.s. 2018-2019 giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
 - condannare inoltre il Ministero al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima



condotta datoriale per i due successivi aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);

- condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

- In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al Ministero l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente (punti 18), attribuire allo stesso il risarcimento per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il MIUR al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;

- emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. ”.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (n.d.r. anche le per sue articolazioni territoriali evocate in causa) chiedendo il rigetto del ricorso. (...) >>.

Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Forlì, all'esito dell'udienza di discussione del 13/05/2025, ha definito la vertenza con la sentenza n. 118/2025 R.S., così statuendo: “(...) Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) condanna il Ministero resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come assistente amministrativo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 attribuendo il punteggio di ulteriori punto 12 (6 per ciascun anno);

2) condanna il Ministero resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 30.888,40 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente



sentenza al saldo;

3) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate con riferimento alla risoluzione dell'incarico per l'a.s. 2018 – 2019;

4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. (...)>>.

Il Tribunale di Forlì, in estrema sintesi, nella citata sentenza ha dichiarato inammissibile la domanda dell'allora ricorrente relativa all'a.s. 2018/2019, in quanto già respinta da questa Corte d'appello nel precedente giudizio, con statuizione passata in giudicato ed ha accolto parzialmente le altre domande relative ai successivi anni scolastici.

Con ricorso depositato in data 28/08/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna ha proposto appello avverso tale sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “(...) *Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reictis, accogliere il presente appello e, per l'effetto,*

- In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere la causa al primo Giudice;*

- Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e respingere il ricorso introduttivo del primo grado;*

- In via subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riconoscere al ricorrente in primo grado il punteggio di 7 punti in luogo dei 12 riconosciuti in sentenza;*

- Con vittoria di spese e onorari. (...)”.*

Nello spiegato atto di gravame, le Amministrazioni scolastiche appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “*I – Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.*”, “*II – Omesso esame di fatto decisivo – Erroneità e illogicità della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.*”; “*III – In via subordinata: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99-112 c.p.c. – Ultrapetizione – Omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla domanda di attribuzione del punteggio*”.

Con il primo motivo di gravame, le Amministrazioni Scolastiche appellanti hanno eccepito “*la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., in ragione della pretermissione dei controinteressati collocati nelle graduatorie ATA, qualificabili come litisconsorti necessari*”.

Con il secondo motivo di gravame, poi, le Amministrazioni scolastiche appellanti



hanno sostenuto l'erroneità anche nel merito della pronuncia impugnata *“nella parte in cui ha incomprensibilmente ritenuto provato, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il nesso causale tra l'illegittima decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21”*.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, il MIM e l'USR dell'Emilia Romagna, hanno contestato la sentenza gravata per non aver preso in considerazione l'eccezione tempestivamente svolta dagli allora resistenti secondo cui *“negli anni scolastici in questione il ricorrente aveva svolto incarichi nell'ambito di scuole paritarie”*, con conseguente diritto all'attribuzione di un minor punteggio rispetto a quello rivendicato in atti (7 in luogo di 12), così come ammesso dalla stesso ricorrente nelle more del giudizio di primo grado.

Il sig. Riccardo Di Martino, ritualmente costituitosi in giudizio, in via principale, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame e, con appello incidentale, di cui non è stata provata la notifica, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio *a quo*, chiedendone la rifusione in proprio favore, unitamente a quelle di questo grado.

Ricostituendosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si rileva, in via preliminare, che l'Ufficio Scolastico VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena, già parte del giudizio di prime cure, non è stato evocato in questo grado, ma tanto non inficia l'integrità del contraddittorio, non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 331 c.p.c., trattandosi peraltro di articolazione territoriale del MIM che sarebbe stata, a ben vedere, priva di legittimazione passiva.

Ciò posto, procedendo nella disamina dei motivi di gravame formulati dalle Amministrazioni scolastiche appellanti, ritiene questa Corte, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, che la sentenza qui appellata debba essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i c.d. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellato, ossia tutti quei soggetti che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui impugnata; dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice *a quo*.



Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che *«quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»* (v., ex multis, Cass. civ., n. 18127/2013 e Cass. civ., n. 3678/2009).

Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, questo Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause del tutto sovrapponibili a quella qui in esame, in cui è stato affermato che: *“[...] Nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie suddette subirebbe un modifica a seguito dell'alterazione del meccanismo dei trasferimenti correlato ai diversi titoli d'immissione in ruolo dei docenti, anche a prescindere, come nella fattispecie, dall'invarianza dei punteggi riconosciuti.*

Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione della sede di lavoro, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto al trasferimento della parte appellata determina inevitabilmente una modifica della graduatoria con effetti sulla situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede,



ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n. 14914/2008)” (Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019, depositata il 04 giugno 2019; in senso conforme, tra le tante, Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 826/2019, depositata il 04 novembre 2019 e Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 74/2019, depositata il 21 febbraio 2019).

Nel caso qui in esame, il Sig. Di Martino nel libello introduttivo del giudizio ha chiesto, tra l'altro¹, il riconoscimento di 12 punti, poi ridotti a 7 in relazione ai periodi di servizio non prestati per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA vigenti all'epoca della proposizione del ricorso, con conseguente trascinarsi negli aggiornamenti successivi (v. doc. 1 prodotto il 19/02/2025 e domanda inserimento 2024-2027)

Il riconoscimento di tale punteggio, tuttavia, è inevitabilmente destinato a pregiudicare la posizione degli altri soggetti collocati in tali graduatorie che verrebbero sopravanzati a seguito dell'incremento del punteggio del Di Martino. Tali soggetti assumono quindi, in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, la veste di litisconsorti necessari.

L'incidenza delle domande formulate in prime cure dall'odierno appellato sulla posizione di altri soggetti si evince in maniera plastica dall'istanza di anticipazione udienza da lui depositata innanzi al Tribunale di Forlì il 28/04/2025, ove si legge che *“il riconoscimento giuridico del servizio e la conseguente attribuzione dei sette punti oggetto di richiesta giudiziaria consentirebbe al ricorrente di richiedere l'inserimento nella graduatoria della “cd. prima fascia ATA” e di entrare di ruolo in tempi brevissimi avendo in tal maniera maturato i 24 mesi di supplenza necessari”*.

¹ E cioè oltre ad aver formulato una domanda risarcitoria per perdita di *chance*, relativa ad un periodo di tempo già decorso, che non avrebbe reso necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.



Nonostante ciò, i controinteressati collocati in graduatoria – tanto in prima quanto in seconda e terza fascia – che sarebbero scavalcati per punteggio dall’odierno appellato non risultano essere mai stati evocati in giudizio.

Il Giudice di prime cure, d’altra parte, errando, non ha nemmeno disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

L’odierno appellato, inoltre, nel libello introduttivo del giudizio aveva anche chiesto di: *“condannare (...) i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l’omesso versamento nella misura che l’Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare”*.

La Suprema Corte ha in merito reiteratamente affermato che: *“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell’ente non consegue l’inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 21 settembre 2020 n. 19679 (v. anche Cass. Sez. Lav. 22 ottobre 2021 n. 29637, Cass. Sez. Lav. 22 ottobre 2020 n. 23142, Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2020 n. 17320, Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2020 n. 8956).

Preso atto di tale orientamento, allo stato univoco e consolidato, questa Corte non può che rilevare anche la mancata partecipazione dell’ente previdenziale asseritamente creditore della omessa contribuzione al primo grado di giudizio e che la questione non è stata affrontata, neppure per implicito, dal giudice di prime cure – che ha in verità omesso di statuire in toto sulla domanda in discorso - sicché nessun giudicato si è formato sul punto.

Trattasi anche in questo caso di questione, rilevabile d’ufficio, di puro diritto – e non, invece, di fatto ovvero mista di fatto e di diritto la cui omessa indicazione potrebbe privare le parti del potere di allegazione e di prova - per cui non è necessario provocare su di essa il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.c. (v. Cass. 3 settembre 2021 n. 23883, Cass. 5 maggio 2021 n. 11724, Cass. 19 luglio 2018 n. 19251, Cass. 18 giugno 2018 n. 16049, Cass. 5 dicembre 2017 n. 29098, Cass. 16 febbraio 2016 n. 2984, Cass. 21 ottobre 2015 n. 21453, Cass. 12 aprile 2013 n. 8936, Cass. S.U. 30 settembre 2009 n. 20935).

Per i profili sopra evidenziati, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per



violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, 1° comma, c.p.c.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti, a fronte di precedenti giurisprudenziali di segno contrario all'orientamento -seppure maggioritario – qui accolto in merito alle questioni del litisconsorzio necessario sopra esaminate, circostanza che concretizza ad avviso della Corte - a mente del dettato dell'art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 - che lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche - quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione (in tutto o in parte) delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza n. 4360 del 14-02-2019).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c.;
2. compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25.06.2026

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini



B) INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il ricorrente, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna 617/2025 R.G.A., intende riassumere il giudizio e vocare i litisconsorti necessari individuati dalla pronuncia e in particolare:

A) L'INPS quale ente previdenziale creditore della contribuzione omessa, in relazione alla domanda di condanna del Ministero al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o, in subordine, al risarcimento dei danni per l'omesso versamento (Cass. Sez. Lav. 19679/2020 e 29637/2021).

B) *“I controinteressati collocati nelle graduatorie ATA profilo A.A., tanto di prima, seconda e terza fascia che sarebbero scavalcati per punteggio”* (cfr. sentenza Corte di Appello) dall'odierno ricorrente e che potrebbero subire un pregiudizio diretto e immediato dall'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, e segnatamente dalla richiesta di riconoscimento del punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021) con conseguente ricollocazione in graduatoria.

Per la corretta individuazione di questi controinteressati, è necessario evidenziare quanto segue:

il ricorrente ha partecipato alle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. profilo A.A. di cui al D.M. n. 640 del 30.8.2017 (anni 2018-2021) presso:

- U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena; [A\) Domanda graduatorie terza fascia Riccardo di Martino triennio 2017-2019.pdf](#) esaurita tale graduatoria, il ricorrente ha partecipato agli aggiornamenti delle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A.



profilo A.A., degli anni 2021-2024 e degli anni 2024-2027 rispettivamente per gli ambiti territoriali:

- U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno; [B\) Domanda graduatorie terza fascia Riccardo di Martino triennio 2021-2024.pdf](#)
- U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli; [C\) Domanda graduatorie terza fascia Riccardo di Martino triennio 2024-2027.pdf](#)

il ricorrente il 12.5.2026 ha chiesto l'accesso alle graduatorie di istituto di prima A.T.A. profilo A.A. per l'ambito territoriale:

- U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli; [D\) Domanda inserimento in prima fascia.pdf](#)

Sono quindi i soggetti inseriti in tali graduatorie, secondo la Corte di Appello di Bologna, a essere controinteressati nel presente procedimento.

C) RICHIAMO DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DI PRIMO e SECONDO GRADO

Il ricorrente richiama e ripropone integralmente il contenuto del ricorso introduttivo depositato il 1°.2.2024 (R.G. 140/2024) innanzi al Tribunale di Forlì e della comparsa di costituzione in appello depositata il 10.6.2026 (R.G. n. 617/2025), la documentazione allegata nei fascicoli di prime e seconde cure e tutti gli scritti difensivi e note autorizzate e agli atti depositati nel corso dei giudizi, da ritenersi qui trascritti e integralmente riproposti, comprese le conclusioni ivi rassegnate.

D) IN FATTO E IN DIRITTO

Giova riassumere quanto segue.

1. La vicenda sostanziale. Il ricorrente ripropone integralmente la



narrativa esposta nel ricorso R.G. 140/2024, con particolare riferimento:

- all'illegittima decurtazione del punteggio da 21,85 a 13,85 punti operata con decreto prot. 9200 del 5.12.2018 dal D.S. del II Circolo Didattico di Cesenatico;

- alla illegittima risoluzione del contratto di supplenza temporanea del 20.9.2018;

- all'accertamento giudiziale dell'illegittimità della decurtazione operata dalla Corte d'Appello di Bologna (sentenza n. 6/2022, passata in giudicato, che ha riconosciuto il punteggio di 20,85);

[01\) corte di appello bologna sentenza 62022 \(1\).pdf](#)

- alla prova documentale fornita che, con il punteggio riconosciuto in sentenza di di 20,85 il ricorrente avrebbe lavorato per tutti e tre gli anni di vigenza della graduatoria (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), avendo le istituzioni scolastiche della provincia di Forlì-Cesena conferito incarichi di supplenza a soggetti con punteggi inferiori (*cfr.* attestazioni delle scuole docc. 12-17 del fascicolo di primo grado);

[12\) risposta accesso agli atti riccardo di martino ii circolo didattico cesenatico del 24022022.pdf](#)

[13\) risposta accesso agli atti riccardo di martino liceo statale vincenzo monti cesena riscontro del 04082022.pdf](#)

[14\) risposta accesso agli atti riccardo di martino direz didattico iii circolo cesena del 13092022.pdf](#)

[15\) risposta accesso agli atti riccardo di martino ist giulio cesare savignano sul rubicone del 24082022.pdf](#)

[16\) risposta accesso agli atti riccardo di martino istituto superio](#)



[re pascal comandini cesena 04082022.pdf](#)

[17\) risposta accesso agli atti riccardo di martino marie curie sa vignano sul rubicone riscontro del 12082022.pdf](#)

- addirittura è emerso dalla documentazione depositata dal Ministero in appello che talvolta risultano assegnate supplenze a soggetti con voto addirittura inferiore a 13,85 punti (punteggio del di Martino a seguito della ingiusta decurtazione operata dal D.S. del II Circolo Didattico di Cesenatico) senza che la P.A. assumesse al proprio onere di dimostrare che il di Martino era stato convocato per tali incarichi;

- al contrario, pur non essendo tenuto, il ricorrente ha provato di aver diligentemente riscontrato tutte le convocazioni ricevute, senza mai ottenere l'assegnazione di supplenze;

E) SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE TRA ILLEGITTIMA DECURTAZIONE E DANNO SUBITO

Il Ministero, anche in sede di appello, ha sostenuto la mancanza di nesso causale tra l'illegittima decurtazione del punteggio e il mancato conseguimento di incarichi per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021.

A tal fine ha allegato all'atto di appello (pag. 6) un prospetto da cui risulterebbe che nell'a.s. 2020/2021 alcuni candidati avrebbero ottenuto incarichi con punteggio inferiore a 13,85, ossia al punteggio decurtato del di Martino.

Implicitamente, il Ministero deduce che il di Martino avrebbe rigettato qualche invito a supplenza.

Orbene la tabella non dimostra quanto asserito.

Anzitutto, il prospetto si riferisce al solo a.s. 2020/2021, ignorando completamente l'a.s. 2019/2020, per il quale il Tribunale di Forlì in



prime cure aveva già autonomamente accertato il nesso causale sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (**docc. 12-17**) e riconosciuto il diritto al risarcimento.

Quindi è incontroverso che nell'a.s. 2019/2020 il di Martino non ricevette alcun incarico a causa della ingiusta decurtazione del punteggio.

Quanto al periodo 2020-2021, nella tabella sono riportate sei posizioni, ma per nessuna di essi il Ministero deposita i documenti comprovanti il contenuto della tabella che rimane una mera asserzione senza addentellato probatorio.

Ciò posto,

- quanto a I.C. Savignano tale istituto **NON ESISTE**. Le istituzioni scolastiche a Savignano sul Rubicone sono l'IC Giulio Cesare e il Marie Curie. Se la convocazione si riferisse all'IC Giulio Cesare, dal 14.9.2020 al 30.6.2021 essa è stata riscontrata dal di Martino (cfr. pag. 59. [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). In ogni caso per gli aa.ss. 2018-2019 e 2020-2021 la D.S. dell'I.C.S. Giulio Cesare attesta di aver assunto come A.A., un soggetto dall'inizio dell'a.s. 2018-2019 al 30.6.2019 con 15,60 punti.
- Quanto al Marie Curie: le convocazioni ricevute dal di Martino da questo istituto furono cinque (cfr. pagg. 1, 9, 32, 50 e 57 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). Quella a pag. 50 si riferisce al periodo indicato dal settembre 2020 al 28.11.2020 e al 23.12.2020. In nessuna convocazione sono indicati i sigg.ri Silvia Chiodo, Maria Albana e Serena Esposito comunque incaricati di supplenze brevissime o di poche settimane (dal 23.10.2020 al



23.12.2020; dal 26.10.2020 al 28.11.2020; dal 2.12.2020 al 15.12.2020);

- in ogni caso per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, il D.S. dell'I.S. Marie Curie dichiara di aver assunto quale A.A. per l'a.s. 2019-2020 tale Pietro Orsi dal 19.9.2019 al 30.6.2020 con 17,95 punti;

- Per l'I.C. Pascal Comandini la convocazione ricevuta dal Di Martino venne riscontrata (pag. 95 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)) senza esito. Comunque, il D.S. dell'I.S. Pascal Comandini attesta di aver assunto un A.A. per l'a.s. 2018-2019 dal 6.3.2019 al 7.6.2019 con 20,00 punti.

- una sola posizione (Marinero Francesco, dal 5.11.2020 al 30.6.2021 con 13,40 punti presso la D.D. 3 Cesena) si riferisce a una supplenza di lunga durata. Orbene il III Circolo Didattico Cesena, **è una delle scuole presso cui il di Martino era inserito in graduatoria** (doc. 14 [14\) risposta accesso agli atti riccardo di martino direz didattica iii circolo cesena del 13092022.pdf](#)). Proprio presso il III Circolo Didattico, il di Martino aveva ricevuto due dichiarazioni di interesse a supplenza con mail dell'11.9.2020 e del 15.9.2020 partite dall'indirizzo foee019005@pec.istruzione.it (pec del D3 di Cesena) puntualmente riscontrate in maniera positiva dal di Martino che precisava qual era il suo punteggio dopo la decurtazione (cfr. pagg. 40, 65 ecc. [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)), cui seguiva il silenzio dell'Amministrazione che non lo convocava.



Ciò detto, se il III Circolo Didattico di Cesena ha ritenuto di convocare il Marinaro con punteggio inferiore a quello del di Martino post decurtazione e non il di Martino stesso:

- è assurdo contestare questo fatto al di Martino che aveva, invece, fornito la propria disponibilità;

- ciò conferma che le convocazioni avvenissero in maniera avventata.

In definitiva il dott. di Martino, dopo l'illegittima decurtazione, ricevette 79 (settantanove) convocazioni da parte degli istituti scolastici presso cui era inserito in graduatoria ([\(34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). **A tutte le convocazioni il di Martino rispose dichiarandosi disponibile ad assumere l'incarico** precisando che il proprio punteggio era stato ridotto da 21,85 a 13,85 e chiedeva di verificare **se la convocazione fosse stata effettuata sulla base del punteggio originario (21,85) o di quello rettificato (13,85).**

Non fu mai convocato per prendere servizio: nemmeno dal III Circolo di Cesena che – come scoperto in appello – allegramente conferì supplenza annuale a un soggetto con 13,40 punti, inferiore ai 13,85 del di Martino.

A parte il clamoroso errore della DD3 di Cesena, il costante silenzio degli istituti dimostra che le convocazioni erano effettuate dalle scuole utilizzando, per errore e sciatteria, la graduatoria nella versione ante decurtazione, nella quale il di Martino figurava ancora con il punteggio di 21,85 punti e nella posizione 48.

Lo prova il fatto che i soggetti convocati insieme al di Martino avevano sempre punteggi molto vicini al 21,85 attribuito al ricorrente



ante

decurtazione

([36\) graduatoriaprovvisoria3fasciapersonaleata20172020.pdf](#) e

prospetto analitico contenuto nelle note autorizzate del 25.2.2025

[Note autorizzate Riccardo di Martino25.2.pdf](#)). **Nessuno dei**

convocati insieme al di Martino aveva punteggi intorno al 13,85.

La prova di questo meccanismo perverso è fornita da un episodio

paradigmatico: il 9.10.2019, oltre dieci mesi dopo la decurtazione del

punteggio, la Direzione Didattica del II Circolo di Cesenatico – cioè

proprio l'istituto che aveva disposto la decurtazione del punteggio e

risolto il contratto di supplenza il 5.12.2018 - convocò il di Martino

assumendo che avesse l'originario punteggio di 21,85 (doc. 34, pag.

98 [34\) riscontri comunicazioni supplenze.pdf](#)). Il di Martino era

collocato alla posizione 50, immediatamente prima di Fabiola

Francioni, posizione 53, con 21,30 punti (doc. 36, pag. 3

[36\) graduatoriaprovvisoria3fasciapersonaleata20172020.pdf](#)).

Persino la scuola autrice della rettifica non aveva aggiornato le

proprie graduatorie di istituto!

In definitiva la mancata assunzione del di Martino non dipese da

inerzia o rinuncia, ma dal fatto che le scuole lo **consideravano un**

aspirante con 21,85 punti, lo convocavano su tale falso

presupposto, ma, ricevuta la risposta in cui segnalava la

decurtazione in 13,85 punti, non gli assegnavano la supplenza.

Né il di Martino poteva comportarsi diversamente. Sarebbe stato

foriero di responsabilità disciplinari e penali dare la disponibilità

senza aver prima chiarito il punteggio attuale e il disguido in cui la

P.A. poteva essere incorsa nel convocarlo.



Ciò posto, l'odierno appellato ha fornito prova documentale che con il punteggio di 20,85 riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna avrebbe lavorato per tutti e tre gli aa.ss. di vigenza della graduatoria, e per quel che in questa sede interessa, per gli anni (2019/2020 - 2020/2021) e si rimanda sul punto a ricorso introduttivo in prime cure (pagg. 7-10) e ai documenti ivi indicati.

F) I DANNI SUBITI

A causa dell'ingiusta decurtazione del punteggio e dello scivolamento in graduatoria, il ricorrente si è visto risolvere il contratto in corso e impedita per i successivi due aa.ss. l'assunzione di ogni supplenza.

Il ricorrente è rimasto privo di occupazione per tutto il triennio di durata della graduatoria e pertanto

- a) sotto l'aspetto del punteggio, non ha potuto accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo;
- b) ha perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A.

1) mancata attribuzione del punteggio

Il danno giuridico da mancata attribuzione del punteggio ammonta a 12 punti (6 punti per ciascun anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021) ai sensi della Tabella B, punto 4.1, del D.M. 640/2017.

Occorre ribadire che il ricorrente richiede il riconoscimento di 12 punti e non solo di 7, come da domanda **formulata fin dal ricorso introduttivo e mai abbandonata**

Nel ricorso introduttivo, pag. 21) il di Martino ha chiesto la condanna del Ministero *«al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due*



successivi aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine». [001\)](#)

[Ricorso riccardo di martino.pdf](#)

Il calcolo dei 7 punti contenuto nelle note autorizzate del sottoscritto difensore del 18.2.2025 sviluppava un **argomento difensivo aggiuntivo** in replica all'eccezione del Ministero secondo cui il di Martino, avendo lavorato presso una scuola paritaria, avrebbe già ottenuto *aliunde* parte del punteggio e la retribuzione richiesti.

[Note autorizzate Riccardo di Martino25.2.pdf](#)

In tale contesto, il di Martino evidenziava che:

- se avesse lavorato per tre anni nella scuola statale, avrebbe maturato 15 punti;
- avendo invece lavorato presso scuola paritaria (dove il punteggio è dimezzato ex All. A, lett. F, D.M. 640/2017), aveva maturato solo 8 punti;
- la differenza ($15-8=7$) rappresentava il minor punteggio comunque spettante.

Si trattava, quindi, di un calcolo alternativo e riduttivo, formulato *ad abundantiam* per dimostrare che, anche nell'ipotesi peggiore per il ricorrente, quella in cui il servizio presso la scuola paritaria fosse stato computato - residuava comunque un danno da mancato punteggio.

In definitiva:

- i 12 punti rappresentano il punteggio che il di Martino avrebbe maturato prestando servizio come A.A. presso scuole statali negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 (6 punti per ciascun anno scolastico,



giusto D.M. 640/2017, Tab. B, punto 4.1), servizio che non ha potuto svolgere per colpa della P.A. Tale punteggio è oggetto della domanda di risarcimento in forma specifica ed è **spettante**.

Se il di Martino avesse lavorato per due anni scolastici interi (2019/2020 e 2020/2021) presso istituti statali – come avrebbe avuto diritto di fare con il punteggio di 20,85 – avrebbe maturato 6 punti per anno, per un totale di 12 punti. Il fatto che abbia dovuto ripiegare su incarichi presso scuola paritaria, percependo un punteggio dimezzato (3 punti per anno anziché 6), non diminuisce il punteggio di cui è stato privato: poiché il danno giuridico integrale resta pari ai 12 punti che avrebbe acquisito lavorando nella scuola pubblica.

Peraltro è dirimente che il ricorrente non può aggiungere ai 12 punti richiesti anche i 6 maturati presso scuola paritaria: perché non è possibile maturare più di sei punti per anno scolastico. Sicché il Ministero è privo di interesse a sollevare tale eccezione.

Peraltro il sistema informatico «Istanze on line» del Ministero non consente al di Martino di caricare il servizio prestato presso la scuola paritaria Santa Croce, come emerge dalle schermate del sistema informatico del Ministero versate in atti. Infatti il portale, al momento dell'aggiornamento delle graduatorie ATA **non ha consentito al di Martino di caricare il servizio espletato presso la scuola paritaria per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021** (servizio che, ai sensi dell'All. A, lett. F, D.M. 640/2017, darebbe diritto a un punteggio dimezzato di 3 punti per anno). Il sistema **ha infatti consentito di inserire unicamente il punteggio** (12 punti)



derivante dalla sentenza 118/2025 del Tribunale di Forlì “*accorgendosi*” della sovrapposizione dei periodi relativi agli A.S. 2019-2020 e 2020-2021 tra scuola paritaria e scuola statale. Conseguenza che il meccanismo predisposto dal Ministero rende *de facto* impossibile al ricorrente recuperare anche il punteggio parziale (3 punti per anno) derivante dal servizio paritario, con ulteriore conferma che il danno complessivo va quantificato in 12 punti e non in 7.

Ciò dimostra che la domanda di 12 punti (6 per anno) è l'unica in grado di ristorare integralmente il pregiudizio subito. [Istanze on line Istituto Paritario Santa Croce - A.S. 2020-21 dal 01-09-2020 al 22-04-2021.pdf](#) e [Istanze on line Istituto Paritario Santa Croce A.S. 2019-20 dal 01-09-2019 al 31-08-2020.pdf](#)

2) DIRITTO AL RISARCIMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO

Il ricorrente per due anni ha perso tutti gli elementi retributivi, contributivi, stipendiali.

La condotta del Ministero integra un illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e, in ogni caso, un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c.

Il nesso causale tra l'illegittima decurtazione e i danni lamentati è stato provato documentalmente.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Quanto alla quantificazione del danno economico e al CCNL applicabile ci si riporta alle note autorizzate depositate in prime cure il 19.5.2025. [Note autorizzate Riccardo di Martino25.2.pdf](#)

Il ricorrente ha indicato i CCCCNLL applicabili al caso de quo.



(docc. 5 e 29).

Al caso concreto di applicano due CCNL succedutesi nel tempo:
per il periodo relativo al triennio 2016-2018 (doc. 29)
[29\) ccnllistruzioneericerca20162018del19aprile2018.pdf](#)
e per il periodo relativo al triennio 2019-2021
([005\) ccnl aran 20192021.pdf](#))

Per il solo mese di dicembre 2018 si applica il CCNL (doc. 29 di cui si allega stralcio per facilità di lettura [All 29 CCNL Aran 2016-2018 stralcio pg 167.pdf](#) che, a pag. 167 prevede una retribuzione per gli A.A. con anzianità di servizio da zero a due anni pari a euro 17.493,79.

Per i periodi successivi, dal 1°1.2019 al 31.12.2021 si applicano gli importi previsti dal contratto di cui si allega stralcio per facilità di lettura [Allegato 5 CCNL Aran - 2019-2021 - stralcio pg 243.pdf](#) che, a pag. 243, prevede i seguenti importi per gli A.A. con anzianità di servizio da zero a due anni.

Il danno patrimoniale è quantificato, per ciascuna annualità 2019-2020 e 2020-2021, in € 17.410,98, secondo i parametri retributivi previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 per la figura di AA. Cui vanno detratti € 1.185,56 (NASPI) e le somme percepite per il servizio presso scuola paritaria (€ 1.680 per il 2019 e € 1.068 per il 2020), per un totale di € 33.636,40.

DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Benché sia evidente il danno da perdita di chance subito, per facilitare la definizione del travagliato procedimento si rinuncia all'azione relativamente a tale voce di danno.



Tutto ciò premesso e argomentato, il dott. Riccardo di Martino, ut supra rapp.to e difeso, riproposte tutte le richieste, eccezioni e difese sollevate nei precedenti gradi di giudizio da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (INPS e controinteressati collocati nelle graduatorie ATA) E previa fissazione dell'udienza di discussione e assegnazione del termine per la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo ed impugnato, compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dal ricorrente, voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2019–2020 e 2020–2021 e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito, a causa della condotta datoriale, danni ingiusti;
- accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;



- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile per gli aa.ss. 2019–2020 e 2020–2021, anche a titolo di risarcimento del danno e indennità, nella misura complessiva di € 33.636,40 o in quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- condannare il Ministero al riconoscimento giuridico del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto a espletare come AA negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 di vigenza della graduatoria, con attribuzione del punteggio di 12 punti (6 per ciascun anno) ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato).
- condannare altresì i resistenti in solido al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori in favore dell'INPS per i periodo di servizio non prestati a causa della condotta illegittima o, in subordine, o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
- emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. e maggiorazione del aver redatto gli atti in maniera da facilitare la lettura al GdL e alle parti;

IN VIA ISTRUTTORIA:



- chiede acquisirsi al fascicolo di causa i seguenti fascicoli telematici:
Tribunale di Forlì R.G. 140/2024 e Corte di Appello di Bologna R.G.
617/2025

- Ammettere tutti i mezzi istruttori necessari eventualmente a norma
del c. 5 art. 420 c.p.c. In caso di impugnativa si chiede disporsi CTU
per accertare le somme spettanti al ricorrente sulla base della
normativa invocata o dei parametri contrattuali che il consulente o il
G.U. vorranno applicare.

- Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c. o, ove occorra, ex art. 213 c.p.c.,
ordinarsi alle PP.AA. la produzione o l'acquisizione in giudizio della
documentazione richiesta con note pec di accesso agli atti e quindi
dei contratti a tempo determinato stipulati dagli Istituti scolastici ove
il ricorrente era inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto in
favore di AA aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Si depositano i seguenti documenti:

- sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 617/2025 R.G.A. del
25.6.2026 di cui si certifica la conformità ai relativo originale;
- fascicolo di primo grado (R.G. n. 140/2024 Tribunale di Forlì) e
relativa documentazione, di cui si certifica la conformità ai relativi
originali;
- fascicolo del giudizio di appello (R.G.A. n. 617/2025 Corte
d'Appello di Bologna) e relativa documentazione, di cui si certifica la
conformità ai relativi originali.

Ai sensi dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 il valore legale del
presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di causa di
lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione già depositata in atti,



attesta di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con esenzione del procedimento dal Contributo Unificato. [Esenzione Pagamento Contributo Unificato Iscrizione a Ruolo Riccardo di Martino - Tribunale Forlì.pdf](#) e [carta identita elettronica riccardo di martino.pdf](#)

Torre del Greco, 29.7.2026

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorrente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari

PREMESSO CHE

la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 617/2025 R.G.A., ha individuato quali litisconsorti necessari tutti i soggetti collocati nelle graduatorie ATA – di prima, seconda e terza fascia, che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento delle domande del ricorrente; che il ricorrente ha partecipato alle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. profilo A.A. di cui al D.M. n. 640 del 30.8.2017 (anni 2018-2021) presso:

- U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena; che, successivamente, esaurita tale graduatoria il ricorrente ha partecipato agli aggiornamenti delle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. profilo A.A., degli anni 2021-2024 e degli anni 2024-2027 rispettivamente per gli ambiti territoriali:



U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno;
U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;
che il ricorrente il 12.5.2026 ha chiesto l'accesso alle graduatorie di
istituto di prima A.T.A. profilo A.A. per l'ambito territoriale:
dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;
tali soggetti costituiscono una pluralità numericamente relevantissima
e indeterminata di persone (centinaia, se non migliaia, di aspiranti
inseriti nelle varie graduatorie ATA);
non è possibile identificarli tutti nominativamente, poiché le
graduatorie ATA sono articolate per singola istituzione scolastica
(graduatorie di circolo e di istituto), con una pluralità di posizioni che
variano in funzione dei punteggi individuali, dei profili professionali e
delle sedi;
peraltro, le graduatorie riferite al triennio 2017-2021 (prorogato al
2020-2021) hanno ormai cessato la loro efficacia, rendendo ancora
più difficoltosa l'individuazione nominativa dei soggetti che vi erano
inseriti;
i soggetti coinvolti non sono agevolmente reperibili, essendo mutati
nel tempo i rispettivi domicili e recapiti, e molti di essi potrebbero
non essere più interessati alle graduatorie in questione o aver
cambiato provincia;
la notificazione nei modi ordinari (a mezzo PEC, posta o ufficiale
giudiziario) nei confronti di una platea così vasta e indeterminata di
destinatari è sommamente difficile, se non impossibile, sia per il
rilevante numero dei destinatari i cui è già complesso conoscere i
nominativi e i dati anagrafici indispensabili per la notifica sia per



l'impossibilità di identificarli tutti nominativamente, integrando pienamente i presupposti di cui all'art. 150 e ss. c.p.c.;

la giurisprudenza ha riconosciuto, in controversie analoghe relative a graduatorie del personale scolastico, la necessità e l'opportunità di ricorrere a forme di notificazione semplificate, quali la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lav. ord. n. 33156/2025);

fa istanza

affinché l'Ill.mo G.d.L. del Tribunale di Forlì, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ai litisconsorti necessari indicati in sentenza della Corte di Appello di Bologna, ovvero: *“i controinteressati collocati in graduatoria – tanto in prima quanto in seconda e terza fascia – che sarebbero scavalcati per punteggio dall'odierno appellato non risultano essere mai stati evocati in giudizio”* e quindi:

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. profilo assistente amministrativo di cui al D.M. n. 640 del 30.8.2017 e relativi aggiornamenti per gli ambiti territoriali:

dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena;

dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno;

dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;

NONCHE' nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia A.T.A. profilo assistente amministrativo per gli ambiti territoriali:

dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena;



dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Salerno;
dell'U.S.R. Campania, Ambito Territoriale di Napoli;
che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento delle
domande di cui al presente ricorso essendo scavalcati per punteggio
dal ricorrente, mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando
decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale internet del
Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia
Romagna e Campania nell'apposita sezione dedicata ai contenziosi
del personale scolastico o con ogni altra modalità ritenuta più
opportuna dall'Ill.mo Giudice adito.

Torre del Greco, 26.7.2026

Avv. Luigi Torrese

